

Infine, la quarta riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere riconosciute con prevalenza sulle aggravanti, e la eccessività del trattamento sanzionatorio.

3.4.1. La prima delle questioni poste è infondata. Quanto al delitto di sequestro di persona, deduce la ricorrente che la frase pronunciata e l'intimazione di salire all'interno della macchina non avessero il carattere della minaccia e, dunque, non potessero integrare l'elemento materiale della fattispecie ascritta.

La Corte territoriale ha espressamente trattato la questione nella sentenza impugnata (cfr. fl. 706 e ss.), annotando come, per la sussistenza del delitto in esame, occorre che il soggetto passivo venga privato per un certo lasso di tempo, anche "breve", della libertà di movimento nello spazio, attraverso una costrizione fisica o anche psichica ovvero con la creazione delle condizioni di sostanziale impossibilità di locomozione.

In coerenza a tali principi è stata ritenuta sufficiente anche l'azione con cui, strattonando o comunque forzando la vittima, posta davanti allo sportello di un'auto, la si costringe a entrare all'interno dell'abitacolo. Risultano, al riguardo, adeguate allo scopo anche le minacce o i gesti intimidatori che tolgano alla vittima, in relazione alle circostanze concrete, la possibilità di agire secondo la propria ed autonoma volontà.

Questa Corte ha avuto, invero, modo di chiarire, in termini specifici, che integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, essendo sufficiente per l'integrazione di detto delitto una concreta limitazione della libertà fisica della persona, che l'privi della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata di tale stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (Sez. 5, sentenza n. 6488 del 24/01/2005, dep. 22/02/2005, Di Flavio, Rv. 231422; Sez. 5, sentenza n. 43713 del 22/11/2002, dep. 30/12/2002, Rv. 223503).

Ai fini del sequestro di persona rileva, come già detto, la violenza come concetto generale, idoneo a comprendere, nel suo ambito di applicazione, sia la tradizionale *vis corporis corpori data*, sia la coazione di tipo psicologico che si traduce nella caratteristica della cd. *vis animo illata*. Nella specie, dunque, si è correttamente ritenuto che l'ordine impartito alla S. (Scazzi) dalla zia, con modi imperiosi e ultimativi, fosse senz'altro idoneo a impedire ogni reazione della giovane e a privarla della possibilità di sottrarsi.

Per la concreta valutazione dell'intensità della coazione morale, è stato correttamente valorizzato l'aspetto legato al rapporto di soggezione della quindicenne rispetto alla zia adulta.

Corrette, in tale quadro, sono state anche le considerazioni svolte in relazione alla circostanza che la S. (Scazzi) sia salita in auto autonomamente o non abbia gridato, trattandosi di segmenti in fatto ininfluenti sulla *vis costrittiva*, alla luce di quanto esplicitato.

Né vale ad escludere il profilo di coartazione la circostanza che la S. (Scazzi) avesse la possibilità di recuperare la libertà di movimento scappando o urlando. Questa Corte ha, invero, avuto modo di spiegare che la possibilità di fuga non esclude, ma conferma il reato, là dove l'iniziativa si presenti di non facile attuazione ovvero la vittima vi rinunci in ragione di possibili e maggiori pericoli o danni che le potrebbero derivare alla sua persona (Sez 4 n. 7962 del 6/12/2013 ud. (dep. 19/02/2014) L. Rv 259278; Sez. 3, sentenza n. 6091 del 16/03/1988 Ud. (dep. 19/05/1988) Rv. 178422).

Quanto al concorso nel delitto di omicidio, ogni dubbio è stato escluso dalla sentenza di secondo grado, che, convalidando la ricostruzione dei primi giudici, ha specificamente richiamato gli elementi a carico della Serrano, componendoli in un quadro unitario che induceva a ritenere ampiamente provato il suo contributo causale e materiale al delitto.

La decisione impugnata esamina accuratamente la questione (cfr. fl. 720 ss e 729), spiegando che, dopo il rientro a casa della Serrano e della Misseri seguito al perpetrato sequestro, si consumò l'atroce delitto nei confronti della giovane S. (Sarah). Le due imputate erano in casa e avevano realizzato poco prima il sequestro di persona. Il loro comune alibi era risultato falso e le modalità commissive dell'omicidio avevano richiesto necessariamente la compresenza e il concorso materiale di due persone. Michele Misseri era, dal canto suo, estraneo a questa fase della vicenda delittuosa. Tutti questi elementi, saldati logicamente in una sequenza non altrimenti interpretabile, attestavano il concorso di Cosima Serrano, unitamente alla figlia Sabrina, nell'omicidio.

L'impraticabilità della prospettazione alternativa assumente come unico autore dell'omicidio il Misseri Michele discendeva: - dall'assenza di qualsiasi credibile movente, essendosi rivelato privo di consistenza quello di natura sessuale, smentito da più dati processuali (assoluta mancanza di annotazioni nel diario della S. (Scazzi) su eventi siffatti; ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di Dora Serrano; intercettazioni sui commenti con la Serrano Cosima); - dal fatto che il Misseri Michele non era stato in grado di fornire una descrizione della fase esecutiva conciliabile con i dati di prova acquisiti.

Alla stregua dei risultati degli esami autoptici e della consulenza eseguita, il delitto doveva ascrivarsi a due persone, da identificare nelle imputate (cfr sentenza impugnata fl. 760 e ss.).

L'omicidio era stato consumato mediante strangolamento e, cioè, attraverso un'asfissia meccanica da costrizione delle vie aeree esterne.

La sentenza ha richiamato la documentazione fotografica allegata alla consulenza Strada, spiegando le ragioni della mancata acquisizione della consulenza Arnaldo Capelli (cfr. fl. 763). Si è valorizzato, rispetto ad ipotesi ricostruttive basate su simulazioni o astrazioni dal reale, il risultato dell'accertamento autoptico, che rendeva ben visibile un solco piano e nastriforme nella parte anteriore del collo. Sono stati, altresì, richiamati i segni visibili, sulla parte posteriore del collo della vittima, dell'incrocio dei capi del mezzo costrittivo, alla cui stregua era da escludere che il mezzo adoperato potesse essere stato attorcigliato più volte intorno al collo

L'assenza di segni di frattura dell'osso ioide e delle cartilagini crico-tiroidee escludeva la modalità di strangolamento ipotizzata dalla difesa.

L'arma impiegata risultava chiaramente essere una struttura nastriforme, non figurata, a bordi paralleli e rigidi come indicato al fl. 11 della relazione autoptica. Le impronte ripetitive e segmentate lasciate sul collo di S. (Sarah) S. (Scazzi) replicavano le impunture tipiche di una cintura.

Non poteva, dunque, il Misseri aver detto il vero quando, accusandosi del delitto, aveva affermato di aver utilizzato una corda, mezzo commissivo incompatibile con le tracce tanatologiche, che aveva indicato durante la prima confessione, cui erano seguite altre versioni che documentavano, a giudizio della Corte territoriale, come egli ignorasse di fatto le modalità dell'azione costrittiva che aveva indotto l'asfissia (cfr. fl. 766 sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha esaminato con dovizia di argomentazioni le ragioni allegare a sostegno della consulenza del prof. Arbarello ed ha spiegato analiticamente per quale motivo si dovessero preferire quelle che aveva indicato alla Corte stessa il professor Strada, giungendo alla conclusione che le affermazioni del Misseri sul punto non fossero per nulla credibili (cfr sentenza ai fl. 770 e ss.). Si è, quindi, correttamente escluso che S. (Sarah) S. (Scazzi) fosse stata uccisa con una corda, per l'incompatibilità di tale assunto con le caratteristiche e l'andamento dei solchi impressi sul collo.

La durata dell'azione avrebbe, poi, consentito alla vittima di tentare disperate iniziative di difesa e di opposizione allo strangolamento che stava subendo, usando le mani per allentare l'asfissia o muovendo la testa per liberare il collo. Nel caso in esame non erano stati invece rinvenuti sul corpo della vittima segni di lotta o legati al tentativo di allentamento della cintura stretta al collo, come reazione istintiva al soffocamento che si stava compiendo. L'impronta repertata dal medico legale era netta e priva di sbavature, a dimostrazione che la vittima non aveva opposto alcuna resistenza. Lo strangolamento non poteva quindi essere opera di un unico soggetto, ma doveva essere avvenuto per effetto del concorso sinergico di due persone, l'una

che aveva posto in essere la specifica azione di soffocamento da dietro alla vittima e l'altra che le aveva inibito ogni tentativo di difendersi (portando le mani al collo e allentando la presa) e, altresì, ogni *chance* di fuga (cfr sentenza impugnata al fl. 779). Le uniche due persone presenti in casa erano la Misseri e la Serrano Cosima.

3.5. Quanto al delitto di cui al capo C della rubrica ed alla sua qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si sofferma con dovizia di argomentazioni sul concorso della Serrano nel fatto specifico e sulle ragioni per le quali non potesse essere ricondotto alla fattispecie meno grave dell'occultamento di cadavere in luogo della contestata e ritenuta condotta di soppressione (cfr sentenza impugnata ai fl. 906 e ss. 913 e ss. 1033 e ss e 1043 e ss.). Si rinvia a quanto si avrà modo di dire anche a confutazione del motivo di ricorso articolato dal Misseri Michele sul medesimo punto. Basta qui evidenziare l'infondatezza di tutti gli argomenti sviluppati a discarico.

La sentenza impugnata, partendo dal soliloquio del 5/10/2010, valorizza il contenuto delle affermazioni del Misseri per sottolineare che lo stesso aveva posto in essere la sua azione su incarico di altri, e cioè delle due donne (... *se uno non ci era voluto andare,...*), e che, immediatamente dopo i fatti, si era, in famiglia, ceduto alla determinazione di *fare i furbacchioni* (cfr colloqui dell'8/11/2010 con la nipote Maria Greco). Il riferimento era introdotto utilizzando il plurale (*noi*) e collegandolo proprio all'accadimento in questione (...*lu fattu...*).

Correttamente valorizzato è anche l'accesso in località Mosca da parte della stessa Serrano il giorno successivo alla sparizione della S. (Scazzi) (27/8/2010). L'essersi la donna recata, unitamente alla figlia, proprio nel luogo in cui era stato soppresso il cadavere della nipote ad opera del Misseri dimostrava la sua piena consapevolezza e volizione del fatto in discorso.

La sentenza impugnata richiama ancora, peraltro, la significativa circostanza che il Misseri, durante il colloquio del 2/5/2011, rammentava d'aver detto già all'epoca alla moglie (*tannu*) che avrebbe fatto sparire il corpo per sempre.

Si tratta di elementi logicamente valorizzati e ponderati nel loro complesso dalla Corte territoriale al fine di ritenere il concorso dell'imputata nella condotta di soppressione di cadavere, correttamente ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 411 cod. pen..

3.6. E' invece fondata la questione relativa alla comunicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. relativa al numero di persone concorrenti nel delitto in esame.

Al riguardo, infatti, non sussiste alcun elemento che provi che l'imputata conoscesse e condividesse la decisione del Misseri di coinvolgere altre persone (in particolare Cosma Cosimo e il fratello Carmine Misseri) nelle operazioni di soppressione del cadavere.

L'argomento è stato trattato anche per la posizione di Sabrina Misseri e si può operare, pertanto, rinvio a quanto ivi detto sui profili giuridici della questione.

L'esclusione della circostanza aggravante in esame comporta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con la riduzione, nella misura di un mese, della durata dell'isolamento diurno inflitto alla imputata. L'operazione è possibile attraverso un agevole procedimento matematico, basato sul calcolo dell'incidenza, sulla determinazione dell'isolamento stesso (di complessivi mesi sei), derivante dall'aumento di pena di un anno dovuto all'aggravante in questione. Il trattamento sanzionatorio nella specie irrogato si è, invero, basato sulla pena dell'ergastolo e sull'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen., di anni cinque di reclusione, aumentati di un anno di reclusione per il concorso dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di un altro anno per il concorso dell'aggravante di cui all'art. 112 comma primo, n. 1, cod. pen., che in questa sede viene esclusa. Essendo stata la complessiva durata dell'isolamento in mesi sei determinata in ragione della pena aggiuntiva finale di anni sette di reclusione, l'aggravante anzidetta ha inciso su di essa per un mese, che va, quindi, detratto dal totale.

3.7. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore della Serrano Cosima, il motivo di ricorso va ritenuto inammissibile.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio, di pertinenza del giudice di merito, risulta sviluppata in modo immune da vizi nella sentenza impugnata.

Il giudice territoriale ha spiegato le ragioni che hanno indotto a quantificare la pena nei termini indicati e ha, altresì, dato conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche. Si è considerata l'età della Serrano e la possibilità che essa avesse di intervenire, per calmare l'aspro contrasto sorto tra le ragazze, mentre al contrario l'imputata si era resa direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote partecipando, poi, materialmente alla fase commissiva del delitto. A tale condotta era quindi seguita una serie di depistaggi e comportamenti tesi a conseguire l'impunità per sé e per la figlia Sabrina. Tutto ciò rendeva impossibile il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di argomenti logici, centrati sull'obiettiva gravità dei fatti e sulla negativa personalità dell'imputata, quale emergente dai dati segnalati.

E' principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e che va qui ribadito, che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso

può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

La sentenza impugnata, avendo esplicitato, in modo adeguato e non illogico, le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, non è suscettibile di sindacato censorio in cassazione, neppure sotto il profilo del mancato specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti adottati (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il motivo di ricorso va, pertanto respinto.

4. *Illustrazione della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito ai fini della conferma della responsabilità di Sabrina Misseri e Cosima Serrano*

Prima di procedere alla analisi delle singole doglianze sollevate negli altri ricorsi, si ritiene opportuno, per la migliore intelligenza della complessiva accurata opera ricostruttiva compiuta dai giudici di merito nell'esame delle posizioni delle due principali imputate del processo, offrire in riepilogo una illustrazione unitaria degli elementi che la sentenza impugnata, nella complessiva valutazione e interpretazione logica del materiale probatorio, ha posto - in modo corretto e resistente alle censure mosse, come si è visto - a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità delle predette.

Anzitutto, valga una breve panoramica di alcuni importanti elementi accertati nel processo in modo sostanzialmente incontestato o confortato da specifici e significativi dati tecnici.

La morte di S. (Sarah) S. (Scazzi) si verificò il 26 agosto 2010 in Avetrana, per effetto di asfissia acuta da costrizione del collo. L'azione commissiva si era protratta per alcuni minuti: circa due o tre minuti, secondo la consulenza del P.M., cinque sei minuti, secondo la tesi della difesa (dott. Arbarello). Era stato impiegato un elemento nastriforme di altezza pari a circa 2,6 cm e l'*exitus* si collocava a distanza di un'ora dalla consumazione dei pasti da parte della ragazza (dato desunto dalla presenza di residui gastrici compatibili con una assunzione avvenuta circa un'ora prima).

Era certo che durante la mattinata S. (Sarah) si era trattenuta in casa Misseri.

Rientrata a casa, era nuovamente uscita per recarsi a casa Misseri in quanto doveva andare al mare insieme alla cugina Sabrina e all'amica Mariangela Spagnoletti. Dopo che era giunta a destinazione, era stata uccisa. Presenti nel posto in quella congiuntura temporale erano il Misseri Michele, la Serrano Cosima e Sabrina Misseri.

Michele Misseri, autoaccusatosi, fra altalenanti dichiarazioni, dell'omicidio, non era mai riuscito a descriverne in modo chiaro e credibile le modalità esecutive, né in modo univoco il movente.

Il delitto, secondo la consulenza del medico legale, era stato commesso da due persone. Erano, infatti, assenti i tipici segni di difesa sul collo, particolare che oggettivamente testimoniava l'azione di un primo soggetto, che concretizzava la vis costrittiva primaria, e la presenza attiva di una seconda persona, che bloccava le mani della bambina, non permettendole difesa, né gesto alcuno proteso all'allentamento dello strumento nastriforme impiegato per lo strangolamento.

E' certo che lo stesso giorno dell'omicidio Michele Misseri provvide ad allontanare il cadavere della piccola S. (Sarah) portandolo in un pozzo abbandonato.

Nel periodo immediatamente antecedente all'omicidio c'erano stati sicuramente contrasti tra Sabrina e S. (Sarah), legati ai rapporti con Ivano Russo.

La prima, palesemente interessata al giovane, facente parte della comitiva che entrambe frequentavano, non accettava l'atteggiamento della cugina verso il Russo, specie dopo il contrasto e il raffreddamento dei propri rapporti con il giovane.

S. (Sarah) si era fra l'altro resa responsabile della rivelazione di un approccio sessuale di Sabrina verso il Russo (che lo aveva rifiutato), avendone parlato col proprio fratello Claudio, il quale aveva affrontato la questione proprio con il Russo, determinandone il raffreddamento dei rapporti con la Misseri.

La sera del 25/08/2010, antecedente al giorno del delitto, ci fu uno screzio tra S. (Sarah) e Sabrina dovuto proprio alla questione dei rapporti con Ivano. Questo contrasto e l'infastidito stato d'animo di S. (Sarah) erano puntualmente documentati nel diario della S. (Scazzi) della mattina dello stesso 26 agosto.

Quando emerse la scomparsa di S. (Sarah), Sabrina Misseri cercò di evitare che Serrano C. (Concetta), madre della S. (Scazzi), incontrasse nell'immediatezza i propri genitori, assumendo che non fossero a casa. Essa, inoltre, in una conversazione telefonica, con Andrea Merico, ebbe a dire d'aver toccato il telefono della cugina il giorno della scomparsa. Ancora, mostrò di conoscere con precisione, prima di averlo saputo da alcuno, l'abbigliamento che aveva S. (Sarah) quando quel pomeriggio si era recata a casa Misseri per andare al mare. Ebbe poi una reazione certamente scomposta e anomala al cospetto della confessione del padre, vantando in modo singolare la propria capacità di non cedere alle pressioni degli inquirenti.

4.1. Venendo ora a una più dettagliata illustrazione dell'opera ricostruttiva compiuta dai giudici di merito, si osserva che la decisione impugnata inquadra con logica coerenza la serie di particolari che definiscono l'**antefatto del delitto** e si sofferma in maniera precisa e analitica sui rapporti tra Sabrina Misseri e Ivano Russo e sulle interferenze che su questo legame iniziava ad esercitare la giovane S. (Sarah) S. (Scazzi).

Si valorizza, in primo luogo, una circostanza non marginale (cfr. fl. 166), costituita dal fatto che la Misseri non aveva indicato alle forze dell'ordine, in una fase iniziale delle ricerche e delle investigazioni (non essendo stato ancora trovato il corpo della cugina) i suoi contrasti con S. (Sarah), legati, appunto, ad Ivano Russo.

Ciò benché, in quella specifica congiuntura, la medesima Sabrina apparisse attiva e propositiva nella ricerca della cugina, dedicandosi a pubbliche iniziative e a una collaborazione con i carabinieri, che approfondivano ogni possibile pista per il ritrovamento della S. (Scazzi).

Nonostante Sabrina Misseri avesse tentato di ridimensionare il suo rapporto con il Russo, limitandolo ad una pura attrazione fisica, il processo consegnava una realtà diversa, attraverso una serie di deposizioni che avevano reso i testi escussi (Spagnoletti, Cerra, De Luca, Cimino). Tutti avevano parlato di un innamoramento da parte della Misseri nei confronti del Russo, sentimento che, da un lato, la induceva a spingersi a esercitare un controllo costante sul giovane (cfr. fl. 169 e ss.) e, dall'altro, ne alimentava la gelosia verso la cugina, S. (Sarah) S. (Scazzi), punto su cui anche Mariangela Spagnoletti era stata chiara (cfr. fl. 190).

Diverse, del resto, erano state le annotazioni nel diario della vittima. Esse davano conto degli screzi tra la Misseri e S. (Sarah) a causa del Russo, descrivendo gli atteggiamenti anche duri della prima, fino a giungere alla mattina del 26 agosto 2010, giorno del delitto, allorché la S. (Scazzi) medesima aveva documentato ciò che era accaduto la sera precedente riguardo alla lite con la cugina (cfr. fl. 242).

Frutto di una precisa e significativa deliberazione era, pertanto, la raccomandazione che Sabrina Misseri aveva fatto sia ad Anna Pisanò, che a Stefania De Luca, affinché entrambe non riferissero dei suoi screzi con S. (Sarah) S. (Scazzi) (cfr. fl. 262), raccomandazione che le due ebbero a disattendere. Interloquendo con i carabinieri, esse avevano riferito di aver notato un atteggiamento triste e contrito della ragazza proprio la sera del 25 agosto e la mattina seguente del 26 agosto 2010.

4.2. Il **giorno del fatto** si erano registrati una serie di elementi di decisa rilevanza indiziaria.

4.2.1. Risultano ricostruiti gli orari e i contatti tra gli apparecchi in uso alla Misseri e alla S. (Scazzi) nella congiuntura specifica dell'arco temporale in cui era stato commesso l'omicidio. La sentenza impugnata, come si è avuto ampiamente modo di spiegare, ha ben illustrato la ragione per la quale non poteva rispondere a verità che S. (Sarah) S. (Scazzi) fosse uscita dopo aver ricevuto il messaggio della cugina che la invitava a raggiungerla per andare al mare. Risultano analiticamente ricostruiti i tempi di preparazione di S. (Sarah) (fl. 286 e ss. e 291 e ss.) e si chiarisce che, in considerazione di essi, se la S. (Scazzi) medesima fosse uscita dopo aver ricevuto il messaggio della cugina (ore 14:25:11), sarebbe giunta in via

Deledda dopo l'arrivo della Spagnoletti, circostanza smentita da quanto realmente accaduto (cfr fl. 304, 305). Corrette e coerenti risultano le argomentazioni sulla non ipotizzabilità della preparazione della S. (Scazzi) anche prima dell'effettiva ricezione del messaggio da parte della Misseri poiché, da un lato, si trattava di un'ipotesi non supportata da alcuna delle deposizioni di coloro che erano in casa e, dall'altro, era affidata ad una mera congettura, senza che si fosse spiegato cosa avesse fatto la giovane S. (Sarah) prima di uscire e dopo essersi preparata e aver per giunta fuggacemente consumato il pasto in piedi.

La stessa badante di casa S. (Scazzi), Pantir Ecaterina (cfr fl. 288), aveva spiegato che S. (Sarah) era uscita poco prima delle 14:00, dopo aver detto di aver ricevuto il messaggio. Le apparenti divergenze tra le dichiarazioni dei coniugi S. (Scazzi) e quanto riferito dalla Pantir avevano trovato (cfr fl. 293) una spiegazione coerente e risultavano collegate a discrasie marginali e, quanto alle discrasie verificatesi in fase di indagini, a una serie di condizionamenti indotti dalla stessa Misseri Sabrina nell'immediatezza del fatto.

L'orario di uscita da casa della S. (Scazzi) era confermato dal teste Petarra che l'aveva notata in strada. Si trattava di fonte attendibile (cfr fl. 320 e 321) che aveva rammentato il colore rosa della maglietta (coincidente con quello indicato dalla Pantir) e che aveva ricordato di aver visto la S. (Scazzi) intorno alle 13:45-13:50. Non valevano a smentirlo le dichiarazioni del teste Olivieri, che aveva inteso solo sfumare la rilevanza dell'impegno orario delle due dipendenti (la Trono e la Di Bari), che, del resto, avevano confermato di essersi recate al lavoro intorno alle 14:00 dopo la chiusura degli uffici (che avveniva tra le 13:00 e le 13:15).

In termini conformi si erano espressi in sostanza i testi Nardelli-Giangrande e si è spiegato che entrambi avessero inizialmente collocato l'avvistamento della S. (Scazzi) intorno alle 14:30, mentre si recavano al mare, poiché quell'orario era stato ufficialmente indicato come momento della scomparsa (cfr. fl. 332 351, 354).

Infine, risulta attentamente vagliata, in relazione alla tesi difensiva, anche la deposizione del teste Lastella, ritenuto inattendibile sull'orario di avvistamento, poiché, ricostruendo tempi e passaggi relativi alla sua uscita dallo studio, l'evento risulterebbe collocato intorno alle 14:13, in un momento comunque incompatibile con l'assunto della difesa che ipotizzava un'uscita della vittima dopo aver ricevuto il messaggio delle 14:25:08 (cfr. fl. 355).

L'insieme di questi dati e una valutazione razionale e comparata di essi ha indotto, pertanto, la Corte d'assise d'appello a confermare la conclusione che S. (Sarah) avesse detto una bugia prima di uscire, affermando di aver ricevuto il messaggio dalla cugina.

Correttamente si è escluso ogni dubbio che S. (Sarah) S. (Scazzi) fosse giunta quel pomeriggio a casa Misseri.

Ne dava conto proprio Cosima Serrano nel corso del colloquio con il marito in carcere del 7/3/2011 (... *sarebbe stato meglio se fosse caduto un fulmine sulla casa che ci avesse fulminati tutti quel giorno prima che arrivasse la ragazza ...*). Ancora la Serrano, prima del suo arresto, interloquendo con la figlia Valentina, aveva (intercettazione del 4/12/2010) affermato: ... *il fatto è ... successo a casa nostra .. tutto è contro di noi per quella cosa ...* (cfr fl. 367).

Appurato che la giovane vittima giunse a casa Misseri, la sentenza impugnata ha coerentemente escluso l'ipotesi adombrata a scarico che S. (Sarah) potesse essere scesa spontaneamente in garage (cfr. fl. 368) e lì aver trovato la morte, per mano del Misseri in preda ad un *raptus* sessuale.

Si è già visto bene sopra perché non sia condivisibile l'ipotesi del movente sessuale e dell'azione d'omicidio commessa all'interno del garage dal solo Misseri.

La spinta a delinquere di tipo sessuale era smentita dalla mancanza assoluta di annotazioni nel diario della S. (Scazzi), ove si erano trascritti altri sentimenti ed eventi che attestavano il contrasto con Sabrina Misseri (legato ad Ivano Russo), mentre nulla risultava nei riguardi dello zio (per presunte *avances* di tipo sessuale).

La stessa inattendibilità di quanto detto da Dora Serrano a suffragio di quel dato personologico del Misseri, e i tentativi, captati durante le conversazioni ambientali, da parte della Serrano Cosima, di indurre il Misseri a confermare il gesto di violenza sulla nipote, offrivano più d'una ragione per escludere quella scaturigine del delitto.

Infine l'assenza di tracce biologiche era egualmente un indicatore rilevante che smentiva l'ipotesi in discorso e le affermazioni inizialmente propalate, e poi restaurate dal Misseri, con cui egli, scagionando la figlia, si era assunto tutte le responsabilità del fatto.

Il processo aveva anche dimostrato che S. (Sarah) non sarebbe mai scesa in garage e non avrebbe dato causa o facilitato la commissione del delitto portandosi in quel luogo.

Di ciò dava conto la chiara deposizione di Emma Serrano, sorella di Cosima e C. (C. (Concetta)), che aveva ribadito che neppure Cosima e Sabrina Misseri accedevano alla rimessa. La conoscenza del particolare le derivava dal fatto che nelle occasioni in cui occorreva qualcosa, che ivi si fosse trovato, la Serrano stessa soleva attendere il marito.

Risulta esclusa coerentemente anche l'ipotesi che S. (Sarah) si potesse recare a portare il cibo ai gatti, poiché la Serrano Emma ha spiegato di aver appreso dalla sorella, in un secondo momento, che era costei che si recava talvolta lì e non la nipote. In più occasioni successive al fatto, del resto, interloquendo proprio con la stessa Serrano, anche Cosima aveva concordato sul fatto che S.

f.

(Sarah) non sarebbe scesa in garage spontaneamente, trattandosi di cosa che non aveva mai fatto e che non aveva motivo di fare neppure quel giorno (cfr. fl. 374).

Correttamente si è ritenuto che il fatto si fosse verificato in casa (come la Serrano Cosima aveva detto ed era stato captato in intercettazione). S. (Sarah) era stata uccisa nell'abitazione e poi era stata trasportata in garage, attraverso la porta interna di collegamento. La ragazza, come ricordato, non soleva scendere in quel luogo e allorquando il suo telefonino, agganciando la cella servente il garage, era stato raggiunto dalla telefonata simulatoria della Misseri, era già deceduta ed era stata trasportata appunto nella rimessa.

Le operazioni di tale trasporto erano possibili, poiché la porta era apribile (con il semplice ausilio di un cacciavite) e perché non avrebbe avuto altra spiegazione razionale il timore, documentato da una intercettazione tra presenti - che vedeva interloquire Misseri Michele detenuto e la moglie, Cosima - relativo alla circostanza che alla medesima Serrano potessero appartenere le tracce sulla porta, in relazione alle quali erano in corso accertamenti all'epoca della captazione, e le impronte sul compressore, che ella aveva contribuito a spostare.

L'esame dei dati registrati dal cellulare della S. (Scazzi) aveva offerto ulteriori elementi di valutazione.

Alle 14:18:47 F. (Francesca Massari), amica di scuola, le aveva inviato un messaggio, senza ricevere riscontro; alle successive 14:23:11 l'aveva chiamata e, al pari, non aveva ricevuto risposta. Si trattava di un atteggiamento strano e insolito, soprattutto inaspettato, aveva spiegato la Massari, giacché la S. (Scazzi) rispondeva sempre anche quando non aveva credito e usava addebitare la chiamata.

Alle 14:25:08 e alle 14:28:13 la Misseri aveva mandato due messaggi in successione alla S. (Scazzi).

Il primo la invitava a prepararsi per andare al mare e il secondo chiedeva conferma sul se avesse letto il primo. Alle 14:28:26 partiva uno squillo dal telefono di S. (Sarah) a quello di Sabrina, squillo che si è addivenuto alla conclusione essere stato eseguito dalla mano di quest'ultima nel tentativo di precostituire un alibi.

Che si trattasse di un quadro deliberatamente ordito, ha spiegato la sentenza impugnata, derivava da più elementi.

Tra questi in primo luogo il particolare che la S. (Scazzi) non avesse risposto ai messaggi della Massari. Ancora, la Spagnoletti non aveva esitato a riferire in dibattimento del suo stupore allorquando aveva ricevuto il messaggio dalla Misseri sulla richiesta di avvisare S. (Sarah) ("avviso S. (Sarah)?") (cfr. fl. 384) dopo che lei aveva preannunciato all'amica il proprio arrivo per andare al mare: era infatti pacifico che la S. (Scazzi) sarebbe andata con loro, tanto che la Spagnoletti stessa stava portando anche la sua sorella più piccola.

In questa ricostruzione si è logicamente ritenuto che le telefonate e i contatti attuassero un vero tentativo di depistaggio della Misseri, dopo che era stato compiuto l'omicidio (fl. 391, 396, 397).

Del resto, la sentenza impugnata non omette di richiamare una conversazione importante tra la Misseri e Andrea Merico (il cui contenuto è leggibile ai fl. 98 e 99) durante la quale la medesima Sabrina Misseri mostrava viva preoccupazione per le impronte che aveva lasciato sul telefono di S. (Sarah) (apparecchio, si rammenta, di cui il padre aveva in quel frangente permesso il rinvenimento).

Si tratta di un dato singolare che, in chiave logica, salda gli elementi indicati e fa intendere come la preoccupazione si collegasse alla circostanza che la medesima Misseri avesse, appunto, fatto uso dell'apparecchio radiomobile.

Sull'arrivo di S. (Sarah) S. (Scazzi) a casa Misseri, poi, si erano registrate forti contraddizioni tra quanto asserito dal Misseri Michele e quanto affermato dalla figlia Sabrina.

La sentenza impugnata le richiama analiticamente e affronta i punti essenziali di divergenza (cfr. fl. 1179).

4.2.2. Passaggio rilevante a carico delle imputate nell'iter logico-giuridico della decisione risulta, poi, quello relativo alla ricostruzione dei movimenti di Sabrina, Michele Misseri e Cosima Serrano il giorno dell'omicidio, nella specifica congiuntura temporale e nella fase successiva.

La sentenza impugnata ha analiticamente ricostruito in fatto gli elementi che permettevano di ripercorrere, attraverso le dichiarazioni rese e le intercettazioni eseguite, quanto avvenuto all'interno e intorno a casa Misseri.

Innanzitutto, ha spiegato che il Misseri parlò con la figlia prima delle 14:00 (cfr. fl. 437). Sabrina Misseri avrebbe rivolto la frase al padre: *ancora qui stai?* allorquando, pronta, era uscita in veranda per attendere la Spagnoletti che sarebbe sopraggiunta per andare al mare. Quel dato attestava che avevano parlato e che ciascuno conosceva i programmi dell'altro. Anche la conversazione del 28/9/2010 tra Serrano Cosima e Valentina Misseri, captata in ambientale, lo documentava.

Il colloquio era importante per più ragioni, attestando che all'epoca (due giorni dopo l'omicidio) Valentina Misseri ignorava i fatti e cercava di conoscere ogni particolare, insistendo nella richiesta di chiarimenti e suscitando anche l'irritazione della madre. Per altro verso, si appurava che, contrariamente a quanto dichiarato da Sabrina Misseri, costei non era a letto con la Serrano quel pomeriggio, come aveva dichiarato, e aveva visto e parlato con il padre. Questo dato aveva suscitato le perplessità della figlia Valentina, cui la madre aveva risposto dicendo che quello era ciò che le risultava e che aveva riferito (cioè, che non stava fuori ma in cucina). Era la stessa Valentina Misseri a replicare rivolgendosi alla madre con l'interrogativo *se stavi dormendo tu come fai a sapere?* Alla domanda la donna

afferitava di averli sentiti e di aver sentito Sabrina chiedere al padre se avesse visto S. (Sarah) e il padre rispondere negativamente (fl. 438 e 439).

Si è così ricostruito l'antecedente immediato chiarendo che il Misseri e la figlia si erano parlati. Alle 13:50 Anna Lucia Morleo, amica della Misseri, era passata in via Deledda per invitarla ad andare al mare e si era avveduta della mancata presenza di Sabrina in veranda. Dopo poco, la S. (Scazzi) era giunta in casa Misseri. Sabrina l'aveva vista e ne aveva notato l'abbigliamento.

Quest'ultimo dato, come si è avuto modo di chiarire, era confermato da quello che aveva detto il teste Pisello Alessio (cfr fl. 901), che aveva dichiarato appunto di averlo appreso dalla Misseri, e documentava che costei conoscesse un particolare che non le poteva derivare se non da una percezione diretta, ignorandolo tutti, ad eccezione della Pantir, che in quel momento non ne aveva fatto ancora parola con alcuno. Si escludeva, pertanto, la conoscibilità di esso attraverso altri canali (cfr. fl. 904 e 906) o comunicazioni di terzi.

Era certo, altresì, lo spostamento della Serrano a bordo della sua vettura, *Opel Astra*, tra le 13:55 e le 14:20. Il dato era ricostruito attraverso l'incrocio tra la dichiarazione della Morleo, che aveva notato il veicolo alle 13:50 circa, e quella della Spagnoletti giunta lì successivamente e che riferiva di aver visto la vettura stessa in altra posizione. Ancora, la valorizzazione del ricordo del Massari e la condotta di guida descritta da costui attestavano un comportamento che si conciliava con quanto il Buccolieri ebbe modo di percepire e, cioè, che la Serrano aveva costretto la nipote a salire a bordo del veicolo (cfr fl. 697 e 701).

Ulteriori elementi valorizzati in sentenza risultano quelli relativi ai comportamenti della Serrano stessa, che sono stati enucleati a partire dalla sua insolita presenza in garage, documentata dalla circostanza che il suo telefono cellulare aveva agganciato la cella a 900 Mhz, che serviva quella parte dell'abitazione Misseri. Nella specifica congiuntura la donna contattava il marito, impegnato in località Mosca nelle operazioni di soppressione del cadavere (cfr fl. 798). Il dato era incrociato con altro elemento attinto attraverso la captazione ambientale del colloquio in carcere tra il Misseri e la Serrano stessa e da ciò si inferiva che il cadavere era stato trasportato in garage. Il colloquio del 7/3/2011 documentava che erano in corso accertamenti su una macchia rinvenuta sulla porta interna di accesso al garage, segno che il Misseri stesso collegava alla possibilità che la moglie si potesse essere ferita quando aveva aperto la porta, per fare accesso al garage (cfr. fl. 791), porta che il processo aveva dimostrato fosse apribile dall'abitazione (cfr fl. 796). Ancora, l'altro colloquio del 23/5/2011 documentava la preoccupazione del Misseri per le impronte della moglie che si sarebbero potute rilevare sul compressore in garage, avendolo costei spostato e toccato (cfr. fl. 924, 925).

Non spiegabile era poi:

- il disinteresse almeno in immediato manifestato dalla Serrano per le sorti della nipote scomparsa, avendo chiamato la sorella solo alle 15:18 (cfr. fl. 916);

- la smentita alla affermazione della Serrano che aveva asserito di aver informato il Misseri - intento a raccogliere i fagiolini nella cava retrostante l'abitazione - dell'avvenuta scomparsa di S. (Sarah) e che si era recata a fare denuncia, intervento escluso dal fratello della Serrano impegnato quel pomeriggio con il Misseri nell'attività agricola.

4.2.3. Valenza centrale nell'itinerario logico della decisione impugnata ha rivestito, altresì, la fase del sequestro della S. (Scazzi), percepita dal Buccolieri.

Come si è già sopra ampiamente chiarito, nel processo si è dibattuto sul se costui avesse raccontato - ai testi che poi ne avevano riferito - un fatto frutto di un sogno ovvero un fatto realmente percepito.

Sono state compiutamente descritte, nell'esame dei singoli motivi di ricorso, le ragioni che hanno indotto correttamente la Corte territoriale a ritenere che il Buccolieri avesse effettivamente visto la scena descritta.

Pregnante al riguardo l'intercettazione dell'1/6/2010 tra il predetto e Vanessa Cerra, ove si precisava che solo costei sapeva la *storia*. Dato significativamente inserito nel contesto processuale poiché mentre tutti gli altri testi avevano riferito di aver appreso dal Buccolieri di un racconto in termini di sogno, la Cerra, nella versione datane da Anna Cosima Pisanò, aveva a costei riferito che si era trattato di un fatto vero (cfr. fl. 143, 144, 495, 496, 499, 531).

In altra intercettazione tra Anna Scredo e Cosima Prudenzano, (rispettivamente cognata e suocera del Buccolieri) si documentava, in data 3/6/2011, che la Prudenzano aveva saputo dalle figlie che il genero non aveva sognato ma si era trattato di un fatto vero (fl. 539 e 540).

L'assunto dell'effettività dell'avvistamento da parte del Buccolieri trovava supporto nella consegna di fiori che costui aveva eseguito quel pomeriggio, in orario compatibile con gli eventi, presso il ristorante *La Grottella*. La moglie del Buccolieri aveva confermato che, trattandosi di un giovedì di estate, il marito era uscito alle 14:00, come soleva fare, per andare al mercato dei fiori a Levarano. Aveva prima operato la consegna di un addobbo floreale, e il dato si ricavava da quanto Tondo Malorgio Antonia, suocera del titolare della struttura (Nigro Giuseppe), aveva riferito ad Anna Pisanò, dicendole che aveva visto un furgone bianco procedere alla consegna dei fiori, mentre era intenta a pulire la stanza n. 102 riservata agli sposi che lì avrebbero celebrato il loro matrimonio (cfr. fl. 609, 611, 627). Gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano permesso di appurare che l'avvistamento descritto sarebbe stato possibile e che i lavori di ristrutturazione di cui si era parlato erano successivi all'anno 2010 (fl. 631 e 642).

Nigro Giuseppe aveva, del resto, in dibattimento ammesso di aver riferito e ricordato della consegna di un *cesto floreale* in quella data, ma di essersi poi confrontato con i dipendenti e di aver appurato che si trattava di un evento che risaliva a circa due mesi prima (cfr. fl. 639).

La sentenza impugnata spiega perché si tratti di una dichiarazione non plausibile, non avendo il medesimo Nigro, innanzitutto, indicato a chi si fosse rivolto per riscontrare il suo ricordo. Il Nigro, al pari, aveva assunto una posizione assolutamente particolare sulla suocera, inducendola a rendere dichiarazioni atte a smentire quanto ella ricordava d'aver visto, iniziativa che gli era costata la condanna per favoreggiamento.

Analizzate le dichiarazioni di costui (cfr. fl. 617, 618), la Corte d'assise d'appello si è specificamente soffermata sulle ragioni a sostegno del favoreggiamento (fl. 642) in relazione alla telefonata che egli aveva fatto alla suocera per raccomandarle di riferire agli inquirenti di essere andata via dalla struttura il 26/8/2010 tra le 12:30 e 13:00 proprio per non permettere la conferma sulla consegna dell'addobbo floreale e fare così escludere l'effettività di tale accadimento.

Né si sono ritenute idonee a smentire il costrutto indicato le dichiarazioni di Stefania Zizza, che sono state vagliate e in relazione alle quali si è annotato come ella si riferisse alle consegne che operavano i fornitori abituali, onde non avevano effettiva valenza escludente la fornitura stessa, eccezionalmente delegata al Buccolieri per quella data (cfr. fl. 641).

Gli stessi elementi istruttori ulteriori confermavano l'effettività della consegna da parte del Buccolieri.

Risultava nel ricordo di più testimoni che costui si fosse mosso per verificare se avesse fatto attività di consegna di fiori. In realtà lo rammentavano, per averlo appreso direttamente dall'uomo, la Scredo Anna, sua cognata, e la suocera.

Mentre la prima genericamente ricordava di un accesso a una pizzeria o a un ristorante, la Prudenzano, al contrario, riferiva esattamente della verifica presso la *Grottella*.

Gli elementi evidenziati e l'atteggiamento tenuto dal Nigro sulla suocera, Tondo Malorgio, hanno correttamente indotto a ritenere, come chiave logica e unitaria di lettura degli eventi, che il medesimo Buccolieri si fosse recato presso il Nigro non per operare *verifiche*, ma per ottenere garanzie da costui, che avrebbe negato quella consegna che la Malorgio medesima rammentava e di cui la stessa aveva parlato con la Pisanò.

Appurata l'intervenuta consegna, si è ricostruito il percorso del Buccolieri stesso (cfr. fl. 654) con il transito obbligato nel tratto viario che avrebbe percorso la stessa S. (Sarah) S. (Scazzi) e ove era avvenuto l'avvistamento del sequestro.

Lo stesso spostamento della vettura della Serrano Cosima offriva elementi di supporto rilevanti alla ricostruzione operata.

Era attentamente ricostruita la posizione dell'auto in fase iniziale (cfr fil. 657 e 658) attraverso il richiamo delle dichiarazioni di Anna Lucia Morleo.

Erano, poi, richiamate quelle rese dalle sorelle Spagnoletti che avevano visto il veicolo in posizione diversa da quella descritta dalla Morleo e che ne documentavano lo spostamento (cfr. fil. 659, 695 e 696), dichiarazioni che si legavano a quanto aveva percepito il Massari Donato, che aveva avuto modo di vedere quel pomeriggio, in orario compatibile con la vicenda raccontata dal Buccolieri, la vettura della Serrano sfrecciare per le strade di Avetrana.

Alcun dubbio che il Massari avesse riconosciuto l'auto di Cosima, poiché quando costei ai primi di settembre si era recata, unitamente a Sabrina, presso la sua abitazione per ottenere notizie e informazioni su S. (Sarah) dalla figlia del medesimo Massari, aveva riconosciuto anche una corda legata al portapacchi (cfr fil. 667, 669, 679). Il teste rammentava che, mentre esternava quel particolare alle due interlocutrici, aveva notato sconcerto in entrambe (cfr. fl. 702). Indi aveva rammentato che il giorno seguente (il 4/9/2010) la sola Serrano, recatasi presso la sua abitazione, aveva attuato un vero tentativo di depistaggio cercando di condizionarne i ricordi e di indurlo a riferire ai carabinieri cose non percepite.

Asseriva di una denuncia formalizzata da un nipote per aver visto S. (Sarah) salire su un furgone bianco, particolare, auspicava, che il medesimo Massari rammentasse e riferisse agli inquirenti per realizzare, affermava la Serrano, (e non si comprende in funzione di cosa se non di allontanare da sé ogni sospetto che potesse derivare dall'indicato riconoscimento del veicolo), una convergenza dichiarativa (cfr. fil. 696 e 703).

Nell'esame dei motivi di ricorso sono state affrontate le motivazioni poste a sostegno della ricostruzione della fase esecutiva dell'omicidio (fil. 778 e ss.). Si è spiegato il perché il mezzo commissivo non potesse essere una corda (come affermato dal Misseri) e si è sottolineata la circostanza della partecipazione necessaria all'azione di due persone (729, 779, 781), nessuna delle quali peraltro identificabile nel Michele Misseri che non era stato neppure in grado, in fase di simulazione, di ripetere la gestualità minima del fatto, riuscendovi solo dopo un terzo tentativo, non senza che il consulente Strada gli avesse spiegato il gesto stesso e la possibilità di produrre l'incrocio dei capi del mezzo costrittivo, impiegato per indurre l'asfissia (cfr. fl. 1184).

Ancora, si ricostruisce la fase di spostamento del cadavere della S. (Scazzi) in località *Mosca*, fase anticipata dal movimento della vettura del Misseri (*Seat Marbella*), che aveva due posizioni diverse, nei momenti in cui era stata vista prima dalla Morleo e poi dalla Spagnoletti. Nella seconda occasione, infatti, era stata

avvicinata al garage per liberarne il cofano dagli attrezzi e caricare all'interno il corpo della giovane vittima.

Il giorno successivo (27/8/2010) i telefoni cellulari della Serrano e della Misseri agganciavano la cella telefonica che copriva la zona in località Mosca, circostanza significativa essendosi entrambe recate in quell'area al fine di controllare la regolarità delle operazioni di soppressione (cfr. fl. 94, 1023, 1032). Si sono spiegate le ragioni per le quali non fosse credibile che entrambe avessero assunto la determinazione di controllare la gradazione alcolica dell'uva, anche alla luce del particolare che la Misseri non si occupava di lavori in campagna (svolgendo l'attività di estetista in casa).

La medesima Serrano conosceva i luoghi e l'allocazione del pozzo, particolare che si ricavava da un colloquio captato tra il Misseri e la figlia Valentina, durante il quale il primo affermava che Cosima era a conoscenza di quel pozzo (fl. 109).

La stessa Valentina Misseri aveva smentito sul punto le dichiarazioni della sorella relative al controllo della gradazione alcolica dell'uva, poiché in una conversazione telefonica del 25/11/2010 aveva affermato che la presenza in quei luoghi si legasse alla diffusione di volantini (cfr. fl. 1028).

Del resto le verifiche investigative, volte a controllare le dichiarazioni sulla gradazione dell'uva presso i fondi di proprietà di Valentina Misseri, avevano permesso di appurare che si trattava di fondi che non erano serviti dalle due specifiche celle con finale n. 42 e 43. Esse, piuttosto, si attivavano solo allorché i telefoni si fossero portati dalla zona *Mutunato* alla *Mosca*. Ciò attestava che non rispondeva a verità quanto asserito dalla Misseri e, cioè, che le due donne, i cui cellulari avevano agganciato celle che non avrebbero avuto motivo di agganciare se il tragitto fosse stato solo quello indicato, si fossero recate solo presso i fondi di Valentina.

4.3. Gli elementi segnalati, che definiscono già il quadro indiziario in termini di elevata gravità sono ulteriormente corroborati a carico delle imputate da una serie di dati aggiuntivi. A carico di Sabrina Misseri si selezionano i seguenti.

4.3.1. In primo luogo quelli che derivano dalla sua interrelazione con il telefono di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Dopo il rinvenimento del telefono cellulare della S. (Scazzi), rinvenimento provocato dal cedimento del Misseri Michele, Sabrina inviava un messaggio alla sorella Valentina.

Si tratta di un messaggio (cfr. fl. 96) registrato il 29/9/2010 alle ore 8:10 che ha una indiscutibile propensione omertosa e che esterna più d'un profilo di timore. Il testo era il seguente: "*poi parliamo non devono sapere niente, ne la zia ne la mamma, è quello di S. (Sarah) zitta, non lo devono sapere altrimenti parlano, quando torni ti racconto*". Esso dà conto di due aspetti rilevanti. Il primo è che la

Misseri sapesse, già prima delle verifiche e delle acquisizioni della polizia giudiziaria, che si trattava del telefono della cugina (cfr. fil. 956 e 960). Il secondo è che invitava la sorella al silenzio, con un atteggiamento che non aveva alcuna finalità di cooperazione alle indagini, ma che era in sostanza volto a prendere solo tempo alla luce del comportamento inaspettato del padre e che destava evidente timore nella Misseri medesima (cfr. fl. 977). Esso non provava peraltro ex se l'innocenza della Serrano. Il testo del messaggio era infatti così articolato poiché all'epoca Valentina Misseri era all'oscuro di tutto e la Serrano Cosima era in compagnia della sorella C. (C. (Concetta)), madre di S. (Sarah), che era colei che non avrebbe dovuto sapere nulla, almeno fino a quando la Misseri stessa non avesse rielaborato una strategia comportamentale al cospetto del gesto non preventivato posto in essere dal genitore. Era una congiuntura, ancora, in cui sarebbe stato preferibile evitare che la medesima Cosima Serrano si trovasse a dover dare spiegazioni o a dover commentare con la sorella un ritrovamento indubbiamente insolito da parte del Misseri Michele, rinvenimento che avrebbe iniziato a generare i primi sospetti, essendo la ragazza scomparsa nel primissimo pomeriggio del 26/8/2010 allorquando era certo che si stava recando proprio a casa Misseri.

Ancora, discutendo telefonicamente con Andrea Merico, la Misseri aveva manifestato la sua preoccupazione a costui per la presenza delle proprie impronte sul telefono di S. (Sarah), impronte che ella evidentemente collegava alla chiamata-squillo che aveva eseguito il pomeriggio dell'omicidio, con funzione depistante, dal telefono della cugina.

Rileva, poi, la stranezza dei comportamenti relativi alla ricerca in garage, effettuata a ridosso della scomparsa di S. (Sarah), della sim card del telefonino della medesima, sim che il Misseri affermava di aver trovato per strada e di aver probabilmente perso in garage. Al di là dell'insolito racconto del Misseri alla figlia sul rinvenimento per strada della tessera, è inverosimile che non si fosse immediatamente invitato il padre a dire dove l'avesse trovata, comunicandolo ai carabinieri (cfr. fil. 105, 931 933 e ss). Insolito, ancora, era il fatto che la Misseri avesse aiutato il genitore la sera dell'omicidio o il giorno seguente a cercare la sim card in garage facendo mucchietti di polvere di tufo, attività tutt'altro che inutile o marginale, come aveva ritenuto di far intendere, e che non era stata riferita alle forze dell'ordine.

4.3.2. Significativi risultano, inoltre, gli atteggiamenti 'protettivi' verso il Misseri Michele che la sentenza impugnata ha anche posto in rilievo (cfr. fil. 978 e ss.) e tutti gli elementi derivanti dai tentativi di depistaggio.

In questa ottica sono stati letti tutti i comportamenti, cui si è fatto riferimento, volti a nascondere i contrasti tra la Misseri e la S. (Scazzi) (cfr. fil. 166,

262), ivi comprese le ingerenze in tal senso poste in essere nei confronti di Anna Pisanò e Stefania De Luca.

Ancora, gli interventi su Mariangela Spagnoletti avevano in una serie di circostanze, al pari, la finalità indicata (fl. 848 e ss), e le stesse dichiarazioni rese, relative alle modalità dell'incontro con la medesima il giorno dei fatti erano state smentite sia dalla Spagnoletti Mariangela che dalla sorella minore di questa, A. (Alessandra).

La Misseri (cfr fl. 872) aveva tentato di condizionare il ricordo della Spagnoletti sulle modalità dell'incontro nel pomeriggio del 26/8/2010, affermando di aver atteso in veranda, particolare puntualmente smentito dalla Spagnoletti, che ricordava perfettamente, supportata dalla sorella, la presenza di Sabrina in strada.

Quella presenza era finalizzata ad evitare proprio che la Spagnoletti potesse far accesso a casa Misseri e vedere o scorgere particolari che potessero collegare la famiglia stessa al delitto.

La stessa A. (Alessandra) Spagnoletti aveva poi rammentato, nel momento in cui erano giunte presso via Deledda, l'insolito e non giustificato comportamento di Sabrina Misseri che continuava a ripetere la frase "*l'hanno presa, l'hanno presa*" nonostante, in definitiva, pur a fronte del ritardo, non si giustificasse un allarme come quello che la Misseri stava manifestando (cfr. fl. 840).

4.3.3. Significativi risultavano anche i segnali di copertura nei confronti di Sabrina, emergenti da una serie di azioni di Michele Misseri.

Rilevava in primo luogo il soliloquio del 5/10/2010. Era uno sfogo durante il quale il Misseri faceva espresso riferimento alla figlia Sabrina e al proprio disinteresse per quello che le sarebbe accaduto, poiché lui *li avrebbe scoperti*. Il testo, che è stato ben esaminato nell'analisi dei motivi di ricorso, attesta chiaramente la decisione che il Misseri stava deliberando di prendere, di disinteressarsi alla fine delle sorti di Sabrina, che aveva coperto fino a quel momento con l'affidarsi a una versione riferitagli cui *non credeva*.

Pur rammaricandosi, diceva d'aver fatto già tanto (*non essendosi rifiutato di andare*), con chiaro riferimento alle azioni compiute per la soppressione del cadavere della S. (Scazzi) (particolare che emergeva dall'altra captazione in carcere).

Lo stesso Misseri, durante l'intercettazione ambientale dell'8/11/2010, aveva riferito che avevano fatto i *furbacchioni* (cfr. fl. 119), *che aveva coperto in tutto Sabrina e che era andato a portare il cadavere ... che la sua coscienza non era manco pulita perché S. (Sarah) l'ho sepolta io e io c'ero*.

Il dato tornava nel colloquio con Valentina allorquando il medesimo Misseri affermava che Sabrina *dovesse parlare del fatto che stava nascondendo* (cfr fl. 1001).

4.3.4. Significativi erano a carico di Sabrina anche gli indici di falsità dell'autoaccusa di Michele Misseri.

Le intercettazioni indicate e richiamate davano conto dell'angoscia del Misseri per la (unica) condotta di occultamento del cadavere e per la responsabilità di Sabrina che egli stesso aveva coperto. Tanto si aggiungeva alla difficoltà e all'incapacità del Misseri di riprodurre il gesto attraverso cui era stato realizzato lo strangolamento e, in generale, all'assenza di validi elementi che potessero convalidare l'ipotesi opposta dalla difesa a discarico della Misseri.

Nei diari della S. (Scazzi) non vi era mai stata un'annotazione o un accenno ad *avances* sessuali dello zio Michele Misseri (cfr fil. 251, 1164 e 1165), ipotesi che destrutturava un costrutto teso a valorizzare il movente sessuale, che si sarebbe collegato, secondo la difesa e come detto, a fatti di cui v'erano stati già precedenti anche verso la S. (Scazzi).

La corretta disamina del 'precedente' riferito da Dora Serrano smentiva egualmente la tesi del movente sessuale e la Corte territoriale (cfr fil. 1168 e 1169) lo ha spiegato con ferma coerenza.

Risultano esattamente indicate le ragioni a sostegno dell'inattendibilità della donna (cfr fl. 1167) e la ulteriore smentita alla possibile validità di un movente siffatto. D'altro canto, a parte le ferme e categoriche negazioni di Misseri rispetto al contenuto di quanto detto dalla Dora Serrano, anche a fronte del tentativo della Cosima Serrano di fare ammettere dal marito il particolare sia pur minimizzando gli eventi, si è appreso come constassero diversi elementi che avevano indotto a ritenere la fonte inattendibile. Tra questi la circostanza che al momento del fatto in casa vi fossero altre persone, che il Misseri avrebbe solo sfiorato un braccio della donna e che la Dora Serrano, nonostante l'esperienza, avesse, poi, permesso che la figlia frequentasse e dormisse a casa Misseri, iniziative non conciliabili con quanto da lei stessa riferito.

Risultano correttamente esaminate e disattese le dichiarazioni del Misseri sia sul presunto nervosismo per il trattore (cfr fl. 1176) - dichiarazioni, per certi versi, irrazionali e incongruenti rispetto all'*exitus*, e quelle sull'analisi del calcio (tra l'altro sferrato con *infradito*) da parte di S. (Sarah) (cfr. fl. 1181) -, sia sulla autoaccusa da lui sostenuta (cfr fil. 1182, 1190, 1192 1194, 1195) e sul contenuto dei colloqui intercettati che avrebbero dovuto supportarla (fil. 1196, 1197, 1198, 1203, 1204).

In questa cornice si sono annotati l'importanza e il forte significato dimostrativo della decisione di Misseri Michele di sottrarsi, anteriormente alla chiamata in reità della figlia Sabrina, ai colloqui con i familiari (fl. 1206), determinazione funzionale appunto a non subire più il condizionamento per quanto si accingeva a fare.

D'altro canto, nella stessa prospettiva è stata letta e collocata la decisione del Misseri di chiamare la figlia Valentina, allorquando assunse la decisione (cfr fl. 960) di far rinvenire il telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi). Chiamando Valentina, che all'epoca era all'oscuro di tutto, il Misseri mirava ad evitare di subire pressioni da parte della moglie e di Sabrina che, evidentemente, avrebbero cercato in ogni modo di impedirgli di far rinvenire il telefono.

4.4. Infine a carico di Sabrina Misseri si concentrano altri dati con indubbia valenza indiziaria e che derivano da più comportamenti.

Tra essi vi è in primo luogo l'insolito mancato coinvolgimento del Misseri Michele nelle operazioni di ricerca della cugina nell'immediato. Se la Misseri avesse effettivamente ignorato quanto accaduto, avrebbe dovuto coinvolgere certamente il genitore nelle ricerche di S. (Sarah) S. (Scazzi) in immediato, così come aveva fatto nei confronti di altri parenti e amici. La sentenza impugnata affronta la questione (cfr. fil. 913, 914) ed evidenzia l'illogicità del comportamento, a fronte del timore che ella manifestava per le sorti della cugina.

Il comportamento è stato razionalmente ricostruito come collegato al contestuale compimento, da parte del genitore, delle operazioni relative alla soppressione del cadavere, con il caricamento dello stesso in auto, il relativo trasporto in località *Mosca* e la successiva immissione nel pozzo.

Anche la sera successiva alla scomparsa della S. (Scazzi) si registrò un episodio insolito da cui traspariva in tutta la sua portata l'indifferenza della Misseri per le sorti della cugina.

Demaride, altra figlia di Cosima Pisanò, si trovava nei pressi del Palazzetto dello sport ad Avetrana e, avendo avvertito strani rumori, aveva informato telefonicamente gli altri appartenenti al gruppo di amici, che si trovavano in birreria, chiamando sul cellulare della Misseri. Costei non si portò sul posto se non quando fu invitata a farlo dalla Spagnoletti che aveva ricevuto la sollecitazione di Anna Cosima Pisanò di recarsi a prenderla. Erano seguiti commenti tesi a ridicolizzare la preoccupazione dei presenti, da parte della Misseri, che oramai manifestava il suo convincimento sulla morte di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Anche la visita a casa di F. (Francesca) Massari è altamente significativa.

Corretta risulta la lettura operata dalla sentenza di merito che ha annotato come non fosse stata casuale la scelta della destinataria della visita. Si trattava della persona che aveva, da ultimo, inviato l'sms e lo squillo a S. (Sarah) S. (Scazzi), dei quali la Misseri aveva avuto contezza, per aver visto e avuto tra le mani il telefono della giovane cugina.

Analizzate le dichiarazioni della Misseri, erano poi emerse una serie di contraddizioni (cfr fil. 875, 876 e 923) anche sulla collocazione dei genitori al momento dei fatti, enucleandosi aspetti di reticenza finalizzati ad evitare che in

immediato i Misseri ricevessero visite o accessi presso l'abitazione, almeno fino a quando non sarebbe stato certo l'allontanamento del corpo della S. (Scazzi).

La 'confessione' stragiudiziale che la Misseri aveva reso la sera del 6/10/2010 alla Cosima Pisanò era un ulteriore elemento di significato rilevante.

Durante la trasmissione televisiva, che andava in onda dall'abitazione Misseri, era giunta la notizia che il padre di Sabrina aveva fatto trovare il corpo della ragazza. La Misseri aveva avuto una dura reazione interloquendo con la Pisanò, che dal suo canto si era addirittura preoccupata per il contenuto delle dichiarazioni che Sabrina rendeva in una situazione in cui poteva essere ascoltata da uno dei tanti giornalisti presenti. La ragazza insisteva, affermando che il padre era stato *incastrato* e che aveva ceduto dopo sette ore di interrogatorio ammettendo una responsabilità che non aveva. Aggiungeva che dopo tutto quel tempo veniva la voglia di *dire la verità* e di farla finita lì. Anche lei lo avrebbe fatto; ma non era stupida e non lo aveva fatto; il padre sì.

Affermazioni dure e ricordate nell'esatto contenuto dalla Pisanò, sulla cui attendibilità la Corte d'assise d'appello non ha avuto dubbio (fl. 996, 1114, 118, 1120, 1123 e 1124), ribadendola e confrontandosi compiutamente con le considerazioni che questa Corte aveva già avuto modo di svolgere il 17/5/2011.

4.5. Ulteriori elementi con portata di supporto alla colpevolezza anche della Serrano Cosima erano i seguenti.

4.5.1. Un primo gruppo di dati si collegava all'interrelazione della stessa Serrano con le vicende afferenti il cellulare della S. (Scazzi). Allorquando il Misseri parlò della scheda *sim* rinvenuta lo fece innanzi alla Serrano (fl. 937) e costei successivamente manifestò dura irritazione per quanto aveva fatto e detto il marito (cfr fl. 976), confermando che fortunatamente non aveva parlato con i carabinieri della vicenda. Infatti il Lanzo, appartenente alla Polizia di Stato, non aveva dato il giusto peso alla informazione ricevuta e non aveva immediatamente relazionato sul punto. La preoccupazione della Serrano era riemersa, poi, dopo che il marito aveva fatto rinvenire il cellulare della S. (Scazzi), gesto che aveva indotto forte preoccupazione poiché da quel momento gli inquirenti avrebbero messo in collegamento il primo dato, relativo alla *sim card*, e il secondo, relativo al cellulare, indirizzando in senso consequenziale le investigazioni.

La Serrano si esprimeva con fermezza rivolgendosi alle figlie e ammonendo il marito affinché prestasse attenzione quando parlava, avendo già fatto *...la frittata....* e risultando in quella fase ingestibile (cfr fl. 977) .

Non era un caso che la stessa Serrano si premurasse di controllare costantemente il Misseri evitando che parlasse con i giornalisti e gli impedisse in una occasione di scendere in strada facendolo piuttosto accedere direttamente al garage dell'abitazione (cfr fl. 98). L'intercettazione sulla vettura del 30/9/2010 documentava

ammonimenti della donna: ... *stai zitto e basta fallo scendere sotto la cantina e chiudi la porta.. cammina basta*. In altra circostanza, in pari data, scorto il marito nell'atto di rilasciare un'intervista, lo spingeva con fastidio all'interno del garage, ne chiudeva la porta di accesso e si tratteneva ivi per evitare che potesse rilasciare dichiarazioni.

4.5.2. Altri elementi significativi a carico della Serrano si traggono dai diversi depistaggi posti in essere.

La donna, il 6/10/2010, mentre accompagnava il marito a rendere interrogatorio, si mostrava omertosa e cercava di condizionare l'approccio all'atto investigativo da parte dell'uomo, consigliandogli di essere generico e di non specificare orari e particolari (cfr fl. 99).

Ancora la Serrano, si è avuto modo di annotare, tentava di condizionare i ricordi del Massari Donato (cfr fl. 686 e 703), inducendolo a rendere dichiarazioni non conformi al vero e parlando di una denuncia del nipote, che, al contrario, non era stata mai presentata.

Si poneva al cospetto del Misseri, insistendo, in una fase specifica delle indagini, sul movente di tipo sessuale, tendenzialmente spingendolo ad ammetterlo (cfr fl. 1157 e ss.) e ciò, nonostante gli esiti scientifici, poiché, affermava, avrebbe avuto prevalenza ciò che lui dichiarava, anche per la possibile alterazione dei campioni legati al decorso del tempo.

4.5.3. Infine, egualmente significativi a carico della Serrano erano considerati dati desumibili da una serie di ulteriori comportamenti.

In primo luogo una valutazione complessiva della sua condotta, essenzialmente caratterizzata dall'indifferenza verso le dichiarazioni che rendeva il marito e della quale dava conto il contenuto delle intercettazioni. Costui si affermava autore della morte della nipote, dell'occultamento del suo cadavere e ammetteva un movente sessuale delineando i contorni di una vicenda drammatica, che però, in modo singolare, vedeva la Serrano assolutamente neutra e distaccata, mai coinvolta e mai interessata a chiedere chiarimenti o una ragione di comportamenti siffatti. Anche durante i colloqui carcerari la donna era stata sempre e piuttosto (cfr fl. 462) interessata a far confermare al marito particolari e orari che potessero essere impiegati in funzione di supporto o di convalida dell'alibi della figlia o dell'innocenza della medesima Serrano, senza mai soffermarsi sulle ragioni che avessero spinto al delitto e trasformato il marito in un molestatore omicida.

Ancora, la stessa Cosima Serrano, coinvolta nelle ricerche della nipote, non aveva deciso, con una determinazione assolutamente insolita, di coinvolgere il marito in quelle attività (cfr fl. 913 e 914). Si trattava di un comportamento identico a quello tenuto dalla figlia Sabrina, del quale condivideva la indicata finalità di

permettere all'uomo di portare a compimento in tranquillità le operazioni di soppressione del corpo della S. (Scazzi).

Era stata del resto smentita dal fratello, allorquando aveva affermato di aver comunicato la scomparsa di S. (Sarah) al marito, mentre lo stesso era intento al lavoro nella cava retrostante l'abitazione. Cosima Serrano, poi, ufficialmente informata dalla figlia della scomparsa di S. (Sarah) alle 15.05.15, aveva chiamato la sorella C. (C. (Concetta)) non prima di 13 minuti (15.18.48) ed era rimasta in casa almeno fino alla 15.50 circa.

Infine, è stato valorizzato il comportamento posto in essere dalla Serrano il giorno 8/1/2011. In modo del tutto singolare la donna si era recata presso l'abitazione del cognato Carmine Misseri con una palese scusa, chiedendogli fra l'altro di accendere un cellulare. Il fine reale era, al contrario, quello di verificare se l'uomo fosse a conoscenza di particolari sull'omicidio e se il marito Michele avesse riferito al fratello circostanze specifiche relative al coinvolgimento di essa Serrano e della figlia Sabrina nel delitto.

La donna in effetti non si recava a casa del cognato almeno dal 2009, ed erano palesemente pretestuosi i motivi addotti per la sua presenza presso l'abitazione dello stesso. In ordine all'accensione dell'apparecchio radiomobile, attività che avrebbe potuto far compiere anche da altri, Carmine Misseri non risultava avere competenze specifiche. In ordine alla potatura, che in ordinario faceva compiere da Salvatore Misseri, non aveva ragione la Serrano di chiederla a Carmine Misseri; quanto alla raccolta delle olive, si trattava di attività che risultava già in corso.

Tutti gli elementi descritti si saldano in una sequenza razionale e si collegano all'antefatto storico, già esaminato, relativo al sequestro della S. (Scazzi) da parte della Serrano. L'evento, raccontato dal Buccolieri, assume rilevanza centrale e segna, in punto logico, una lettura obbligata dei fatti, escludendo ogni ipotesi alternativa intesa ad escludere il ruolo concorsuale di Cosima Serrano nell'omicidio.

Proprio quel sequestro e la frase pronunciata dalla Serrano medesima, verso la nipote, per obbligarla a salire in auto, integrano un antecedente logico indefettibile del concorso della prima nel delitto di omicidio.

Del tutto irrazionale sarebbe evidentemente stato ipotizzare che la Serrano, giunta a casa, dopo aver sequestrato la nipote, potesse "lasciare" la S. (Scazzi) a Sabrina. L'esclusione non deriva da una mera deduzione, ma dagli elementi di fatto acquisiti al processo, in stridente contrasto con la praticabilità storica della ipotesi anzidetta.

E' stato, poi, richiamato l'approfondimento medico legale che ha spiegato le ragioni per le quali il delitto fu commesso da due persone. Mentre l'una era intenta a strangolare la vittima, l'altra la bloccava trattenendole le mani. Il risultato dell'approfondimento scientifico imponeva, pertanto, come razionalmente ritenuto

dalla Corte d'assise d'appello, di inferire che alla condotta di omicidio avessero preso parte le due donne presenti in casa dopo aver posto in essere il sequestro. L'incedere deduttivo posto in essere dalla Corte territoriale risulta al riguardo un passaggio obbligato.

Non v'era spazio per altre ipotesi ricostruttive.

Il Misseri era estraneo ai fatti di quel momento della vicenda. Ciò per quanto già detto, per l'assenza di un *movente*, per *mancata conoscenza dei particolari commissivi del delitto* e per quanto aveva riferito durante le intercettazioni avendo ammesso la sola soppressione del corpo. Non v'era spazio, pertanto, per prefigurare un suo ruolo nell'omicidio.

Il contributo concorsuale della Serrano nell'omicidio riceve conferma dalle accertate modalità di commissione del fatto e dai plurimi interventi successivi della donna, in una cornice ricostruttiva, il cui nucleo centrale è segnato dal sequestro di persona, che chiarisce e congloba in un'unica direzione tutti gli altri elementi indiziari. Gli anzidetti interventi successivi non avevano solo lo scopo di *coprire* Sabrina, facendo accollare le responsabilità al padre, ma anche di allontanare ogni possibile sospetto sul *proprio* coinvolgimento nell'omicidio stesso. Si trattava, da parte della Serrano, di precise azioni depistanti, ordite per allontanare le investigazioni da entrambe le donne e scongiurare ogni possibile sospetto e approfondimento sul reale svolgimento dell'azione omicidiaria.

Alcun significato disarticolante può avere la mancata esplicitazione di dichiarazioni d'accusa del Misseri contro la moglie.

La Corte territoriale ha spiegato, infatti, che egli non era al corrente delle modalità del fatto e non sapeva come si fosse verificato. Non credeva alle due donne e da un certo momento affermava che le avrebbe scoperte (*...li scoprirò...*). Frasi queste significative, che giustificavano la mancanza di dichiarazioni specifiche a carico della Serrano per la morte di S. (Sarah) S. (Scazzi).

Non è un caso che la determinazione di riferire su quanto accaduto da parte del Misseri fosse stata preceduta dalla richiesta di non vedere alcun familiare.

Sulla descritta cornice di molteplici e convergenti elementi a carico, dunque, la sentenza impugnata ha basato, attraverso un articolato, approfondito e corretto percorso valutativo e argomentativo, la sua conclusione di confermare la penale responsabilità di Sabrina Misseri e di Cosima Serrano per il delitto di sequestro seguito da omicidio. I rilievi censori mossi nei ricorsi proposti nell'interesse delle due donne, intesi in prevalenza a disarticolare partitamente i singoli elementi della ricostruzione operata, al fine di minarne la complessiva tenuta in favore di un'ipotesi alternativa dotata solo in apparenza di validi appigli, sono risultati, alla stregua di tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi, privi di fondamento.

5. Il ricorso del **Misseri Michele Antonio** va respinto.

5.1. Il primo motivo risulta inammissibile. Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione, affermandone, in definitiva, l'apparenza.

Senonché, gli argomenti sviluppati, anziché operare una censura specifica al provvedimento impugnato, si risolvono in una critica generica alla motivazione senza devolvere alla Corte di legittimità i profili e i punti precisi in cui si anniderebbe il vizio denunciato.

Ciò vale per le considerazioni assolutamente generiche e aspecifiche relative alla affermazione che su 1263 pagine della sentenza di condanna solo 10 sarebbero state dedicate alla figura delittuosa della soppressione di cadavere e solo 4 al trattamento sanzionatorio.

Eguale genericità e privi di fondamento risultano gli argomenti relativi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, con l'esame del Misseri Michele stesso, richiesta che si lamenta essere stata disattesa senza motivazione coerente dalla Corte d'assise d'appello.

Al riguardo è agevole sottolineare che la Corte territoriale ha ampiamente concentrato il suo scrutinio sulla fonte del Misseri nei diversi capitoli della sentenza impugnata, descrivendone la personalità, la spinta a rendere le diverse dichiarazioni nei distinti momenti dell'indagine e, soprattutto, analizzando la genesi della dichiarazione accusatoria *contra se* e le successive varianti narrative, che hanno coinvolto prima la figlia e, successivamente, hanno restaurato la versione auto-accusatoria.

In questa cornice sono state esplicitate le ragioni per le quali non occorreva rinnovazione di attività istruttoria *in parte qua*, a fronte d'una fonte così instabile e della quale si era bene inteso il dominante scopo dichiarativo, volto a coprire Sabrina Misseri, sia nelle ammissioni iniziali sia nella conferma finale della versione d'accusa *contra se*.

5.2. Eguale infondatezza risultano le argomentazioni relative alla mancata riqualificazione del delitto di soppressione di cadavere in quello di occultamento, ex art. 412 cod. pen..

Il tema risulta affrontato in ricorso in fatto, richiamandosi le modalità, i tempi, i luoghi e i mezzi della condotta e che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbero dovuto indurre il dubbio ragionevole sulla ritenuta fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen..

Non vale, in primo luogo, a fondamento della contestazione della sussistenza del delitto di soppressione di cadavere, la critica alla valorizzazione da parte della Corte d'assise d'appello dell'intercettazione ambientale che Misseri Michele aveva intrattenuto con la moglie, all'interno della struttura penitenziaria in cui era detenuto, né la considerazione che la Corte territoriale stessa si sia limitata allo scrutinio della

fattispecie concorsuale senza approfondire il tema della qualificazione giuridica della medesima condotta.

La Corte d'assise d'appello ha, invero, enucleato tutti gli elementi che in fatto inducevano a ritenere che si versasse al cospetto d'una condotta di soppressione in senso proprio, rilevante ex art. 411 cod. pen., e non del mero occultamento di cadavere.

Le obiezioni, poste, tra l'altro, a fondamento anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, sono state correttamente affrontate e disattese.

Si è, al riguardo, seguito un ragionamento privo di illogicità e di vizi censurabili in questa sede. Il Misseri Michele aveva agito con il sicuro scopo di eliminare definitivamente il cadavere della vittima. alcuna illogicità può ravvisarsi nel percorso seguito dalla Corte d'assise d'appello, neppure facendo leva sulla parte del narrato del Misseri, in cui lo stesso è stato ritenuto credibile, relativa a quanto accaduto nella fase *post* omicidio.

Sulla ritenuta sussistenza del dolo al momento dell'azione e sulla certa esclusione che, *ab origine*, il medesimo Misseri avesse scopo e intendimento di far recuperare il cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi), la Corte territoriale ha dato ampia motivazione, ricostruendo anche la genesi della condotta dell'imputato indotta dal suo cedimento emotivo.

Non ha rilievo, a sostegno della prospettiva a discarico, l'enucleazione di alcune condotte poste in essere in fase successiva al delitto, addotte come logicamente inconciliabili con lo scopo di soppressione: si tratta, in particolare, della collocazione del telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi) in luoghi in cui sarebbe stato facile rinvenirlo e dell'iniziativa di farlo, poi, trovare proprio nei pressi del pozzo ove era stato immesso il cadavere della vittima. Anche il far rinvenire gli altri effetti personali della ragazza e il suo corpo erano iniziative che, secondo il ricorrente, smentirebbero l'ipotesi della soppressione del cadavere.

La Corte territoriale ha scrutinato i comportamenti indicati, sottolineandone il manifestarsi in fase temporale successiva alla intervenuta soppressione e spiegandone la ragione nell'emersione e nel progressivo consolidamento d'un intimo cedimento emotivo del Misseri stesso.

In questa ottica ha valorizzato il dato, di marcata rilevanza, offerto dal contenuto della captazione ambientale del 2/5/2011. Interloquendo in carcere con la moglie Cosima Serrano, Michele Misseri presentava la collocazione del corpo della ragazza all'interno del pozzo come frutto e prova dell'intendimento di non farlo più rinvenire.

Se avesse inteso agire a diverso fine, non lo avrebbe riposto in quel luogo e con le modalità descritte analiticamente in sentenza (fl. 1034).

f.

La decisione impugnata si occupa specificamente di ogni particolare sul punto e richiama con una spiegazione logica anche la specifica affermazione relativa al denudamento della S. (Scazzi), collegandolo, sulla scorta di quanto spiegato dal Misseri stesso, alla necessità di scongiurare i maggiori tempi di deterioramento (fl. 1042) che gli indumenti presentavano rispetto al corpo della vittima.

La soluzione adottata è, pertanto, pienamente conforme anche in punto di qualificazione giuridica ai principi enunciati da questa Corte di legittimità, che ha più volte affermato che il discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 411 e 412 cod. pen. va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere, nel primo caso, il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile, e, invece, nel secondo, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata (Sez. 1, sentenza n. 32038 del 10/06/2013 Cc., dep. 23/07/2013, Rv. 256452; Sez. 1, sentenza n. 8748 del 02/02/2011 Ud., dep. 04/03/2011, Rv. 249604).

5.3. Inammissibili risultano le doglianze avanzate in relazione alla negazione degli elementi circostanziali invocati, di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen..

Si assume che da parte del Misseri non vi fosse nulla di mistificatorio e che era stato possibile trovare il corpo della ragazza e celebrare il processo solo grazie al suo contributo, avendo egli assunto la determinazione di collaborare con gli inquirenti.

5.3.1. La sentenza impugnata ha, invero, ampiamente motivato sulla ragione per la quale non ha inteso intervenire sull'entità del trattamento sanzionatorio e ha ribadito la negazione delle circostanze attenuanti generiche invocate.

Ha descritto la gravità della condotta posta in essere, relativa alla soppressione del corpo di S. (Sarah) S. (Scazzi), soffermandosi sulla sequenza delle azioni compiute dopo l'adesione all'incarico di provvedervi, che denotavano fredda capacità di orientamento, anche in congiunture di estrema drammaticità. Ha esaminato la condotta collaborativa, evidenziando che l'imputato, dopo aver fatto trovare il cadavere, aveva avuto atteggiamenti oscillanti, tesi a confondere le acque più che a chiarire la successione degli eventi e le responsabilità nella vicenda. Si trattava di comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti che precludevano, a giudizio della Corte territoriale la concessione delle circostanze in questione.

La sentenza impugnata reca, pertanto, una motivazione corretta sul punto.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una questione di fatto; il giudice può limitarsi, dunque, a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

La sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto in modo adeguato e non illogico, non è suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), cui è precluso ogni scrutinio risolvendosi in un'indagine di merito.

5.3.2. Egualmente risulta coerente la spiegazione della ragione per la quale si sono ritenute insussistenti le condizioni per riconoscere la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (spontanea ed efficace attivazione per l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato): l'iniziativa che portò al rinvenimento del cadavere non fu frutto di una deliberazione spontanea, scevra da influenze esterne, ma seguì alla intensa pressione investigativa esercitata, che aveva reso sempre più difficile continuare a sostenere il peso dell'azione compiuta.

6. Il ricorso per cassazione di **Misseri Carmine** va respinto ad eccezione della doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., doglianza che risulta fondata e determina l'esclusione dell'elemento circostanziale con conseguente riduzione della pena finale inflitta al ricorrente.

Deve, innanzitutto, osservarsi che in larga parte il ricorso tende essenzialmente ad una diversa lettura del risultato della prova dibattimentale senza che vengano evidenziate contraddizioni o illogicità manifesta della motivazione resa dalla Corte d'assise d'appello.

La sentenza impugnata ha ricostruito con precisione i tempi necessari al Misseri Michele per raggiungere la località "Mosca" ed ha quantificato in circa 50 minuti (per la precisione 52 minuti) il tempo durante il quale egli era rimasto lontano dall'abitazione.

Assume il ricorrente che la decisione avrebbe ritenuto non possibile il compimento di tutte le operazioni di soppressione del cadavere in meno di venti minuti, avendo calcolato che i tempi per raggiungere la località richiamata e per rientrare ad Avetrana si quantificassero in circa 31 minuti, con conseguente tempo residuo per le operazioni di soppressione pari a circa 20 minuti.

6.1. Non è condivisibile, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente secondo cui il ragionamento seguito nella sentenza impugnata scontrerebbe il vizio logico legato alla cd. *praesumptio de praesumpto*. In realtà il Giudice di merito non ha affatto inferito un fatto ignoto (il concorso del Misseri Carmine nel delitto) da altro dato egualmente incerto, sostanziantesi nella chiamata delle ore 15:08:26, inoltrata da Misseri Michele al fratello Carmine il 26 agosto 2010.

La sentenza impugnata fa leva sull'indicato contatto telefonico, ascrivendogli indiscutibile valenza dimostrativa e chiarendo che esso non si pone affatto come elemento equivoco o incerto.

Era un elemento certo nella sua storicità e si inseriva in una sequenza dinamico-fattuale di assoluta specificità. Annota la Corte territoriale che erano, invero, in corso le operazioni di soppressione del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi), in contrada *Mosca*, da parte del Misseri Michele, e si sofferma in particolare (cfr. fl. 1062) sulla descrizione della drammaticità della congiuntura temporale e sullo stato d'animo del predetto.

Non colgono nel segno le censure sollevate in ricorso sulla violazione, da parte della Corte territoriale, dell'obbligo di rendere specifica motivazione sulla riconducibilità di quel contatto telefonico ad una richiesta di aiuto e sui tempi eventualmente impiegati dall'imputato per raggiungere il fratello, con conseguente dimostrazione che i due si fossero effettivamente incontrati.

Il ricorso non si confronta con la motivazione puntualmente resa al riguardo dalla sentenza impugnata e ne ignora il percorso logico seguito per giungere alla conclusione che la chiamata effettuata dal Misseri Michele al fratello non potesse che collegarsi a quanto il primo si accingeva a fare.

La Corte d'assise d'appello ha analiticamente trattato tutte le questioni costituenti motivo di doglianza da parte del ricorrente.

Ha annotato, in primo luogo, come il rinsaldarsi dei rapporti, anche lavorativi, tra i due fratelli, che negli ultimi mesi (e, al pari, la mattina del 26 agosto 2010) stavano lavorando sui terreni di pertinenza della Masseria *Cuturi*, avesse spinto il Misseri Michele a contattare proprio il fratello Carmine, in quel momento di profondo turbamento, legato alle operazioni da compiere. Carmine, fra l'altro, egualmente conoscitore dei luoghi, non avrebbe avuto difficoltà a raggiungerlo.

Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza affronta il tema del contenuto della conversazione mettendo in luce il contrasto fra le dichiarazioni rese, nei diversi momenti, dai due interlocutori, con il Misseri Carmine che, nell'immediato e in occasione delle dichiarazioni del 25/10/2010, aveva addirittura affermato di non aver sentito più il fratello, fino al giorno successivo ai fatti, per rettificare poi l'asserzione *in parte qua*, dopo essere stato smentito dagli accertamenti e dalle verifiche operate all'esito delle acquisizioni dei tabulati telefonici.

Ha spiegato la Corte territoriale (cfr. fl. 1063 e 1064) perché non si potesse dar credito alla variante narrativa introdotta con l'episodio della *fuga dei cavalli*, scusa che Carmine Misseri avrebbe dovuto opporre ai familiari del fratello Michele, con i quali, a dire di quest'ultimo, era nato un litigio. Al riguardo si è coerentemente richiamato il testo della conversazione in ambientale in data 9/11/2010, durante la quale, interloquendo con la moglie Lucia Pichierrì, Carmine Misseri affermava d'aver imparato a memoria la *scusa dei cavalli fuggiti*, affermazione che suscitava anche una reazione d'ilarità nella donna.

Privo, dunque, di contraddizioni o di manifesta illogicità, e resistente a tutte le censure mosse, è il ragionamento con cui la Corte territoriale è pervenuta alla ricostruzione del contenuto della telefonata delle ore 15:08:26 del 26 agosto 2010 come "richiesta d'aiuto".

6.2. La Corte d'assise d'appello ha poi spiegato e valorizzato (cfr fl. 1066 e ss.) la circostanza che Carmine Misseri aveva asserito il mendacio sul luogo in cui si trovava nel periodo compreso tra le 15:08 e le 17:25.

Inizialmente aveva affermato di essere stato in compagnia della moglie presso i terreni di *Contrada Marina*, là dove, successivamente smentito dalle acquisizioni dei tabulati, aveva spiegato di essere stato in Manduria a casa.

Anche questa seconda versione era stata, tuttavia, sconfessata dall'intercettazione del 6/11/2010, durante la quale si era captata l'espressione della moglie dell'imputato, che affermava di aver *salvato il marito*, dicendo agli inquirenti che era stato in sua compagnia in quella frazione temporale.

La Corte territoriale ha spiegato anche la ragione per la quale non si sarebbe potuta interpretare l'espressione della donna nel senso di aver offerto la possibilità al marito di contare su un fatto reale (*di essere stata insieme al marito*) e di averlo, indi, potuto riferire agli inquirenti (fl. 1069 e ss.).

La sentenza impugnata si sofferma inoltre sulle ragioni della preoccupazione della Pichierrì, moglie del Misseri Carmine, preoccupazione che traspare tutta dalla captazione riportata in sentenza (fl. 1075), e sulla condizione psicologica dello stesso Carmine Misseri, in data 18/11/2010, giorno precedente l'incidente probatorio.

Di quello stato d'animo mai alcuno degli interessati aveva chiarito la scaturigine.

6.3. Lo stesso contenuto dei soliloqui del 7 e dell'8/11/2010 era altro elemento di portata dimostrativa considerevole.

La Corte d'assise d'appello ha esaminato una particolare espressione captata, ritenuta già in primo grado di valenza determinante, e ne ha confermato l'interpretazione offertane, escludendo, con motivazione immune da censure, che se ne potessero dare letture diverse.

Nella specie il Misseri confermava di aver fatto tutto il possibile (*...c'è già fari ti più...*) e che averla solo vista così (*... già cu la idia cussì prima...*) gli aveva creato un turbamento (*zumpa*) non indifferente.

La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni che hanno indotto a disattendere la triplice diversa lettura dei suddetti tratti di eloquio prospettata dalla difesa (fl. 1078 e 1079), spiegando che si trattava di interpretazioni prive di logica plausibilità, inidonee a sostituirsi alla soluzione adottata nella decisione impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto, si è ritenuto - in una sequenza assolutamente coerente, e in difetto di ogni *rimbalzo* presuntivo fondato su dati

incerti - che Misseri Carmine vide il corpo della vittima nudo (...così...); lo vide prima che venisse calato nel pozzo (... prima...); ebbe un comprensibile sobbalzo (...zumpa...), di guisa che non si sarebbe potuto pretendere altro da lui, rispetto a quello che aveva già fatto.

I dati illustrati e il contenuto delle affermazioni registrate in quella conversazione, saldandosi coerentemente fra di loro e con gli altri dati emersi all'esito dell'istruttoria, costituiscono il nucleo fondante dell'affermazione di responsabilità penale, secondo un costrutto che non sconta passaggi di contraddizione o di manifesta illogicità e con il quale il ricorso non si confronta specificamente.

Viene censurata in particolare, come già accennato, la conclusione secondo cui, residuando, dal tempo complessivo di 52 minuti a disposizione del Misseri Michele dopo la detrazione dei 31,21 minuti necessari per raggiungere il posto e far rientro ad Avetrana, soltanto 20 minuti, la natura delle operazioni da compiere non ne avrebbe consentito la ultimazione da parte di una sola persona.

Da ciò l'implicazione logica che Michele si sarebbe fatto aiutare da altri e, nello specifico, anche dal fratello Carmine, odierno ricorrente.

Deve ribadirsi che la critica articolata in ricorso e l'affermazione che si sarebbe operato con il metodo della cd. *presumptio de praesumpto*, non tiene presente che la conclusione cui giunge la sentenza impugnata non è affatto argomentata attraverso la valorizzazione di elementi incerti. Essa muove in realtà dal contatto delle ore 15:08 tra i due fratelli, storicamente acquisito e di decisa significatività, per la congiuntura temporale in cui si registrava e per la specifica attività che il Misseri Michele si accingeva a compiere.

Quanto alla proposta ricostruzione temporale della vicenda in esame, tesa ad accreditare la possibilità dell'azione isolata da parte del solo Misseri, è doveroso segnalare che la stessa non considera che il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non postula affatto che alle 15:08 il Misseri fosse già in località "Mosca", ove era allocato il pozzo. La circostanza che il cellulare del Michele Misseri avesse agganciato la cella di *San Pancrazio*, che serviva la zona, non attestava affatto, attesa l'ampiezza dell'area di copertura, che egli fosse già ivi giunto (cfr. fil. 1092 e 1093).

La conclusione alternativa proposta resta peraltro inaccoglibile, anche considerando il tempo di permanenza in quel luogo avuto a disposizione e quanto risultante dall'annotazione del 21/1/2011 e dalle dichiarazioni del teste Blaiotta (secondo cui il luogo in cui Misseri Michele aveva bruciato i vestiti distava circa 7,21 minuti da Avetrana), nonché ammettendo, come si assume in ricorso, che egli fosse partito dalla località Sierrì (luogo di distruzione di abiti ed effetti personali) alle 15:43, e ipotizzando, alla luce di quanto depresso sul punto dai testi Bardaro e Calò,

che avesse avuto a disposizione 35 minuti per la soppressione del cadavere e la bruciatura dei vestiti (come da lui replicato davanti la polizia giudiziaria).

L'astratta 'possibilità', invero, di fruire, per le operazioni *de quibus*, dell'arco temporale compreso tra le 15:08 e le 15:43, non può bastare, secondo la logica ricostruzione e valutazione della decisione impugnata, ad avallare la conclusione che Misseri Michele avesse agito da solo e senza avvalersi dell'ausilio di concorrenti.

Al riguardo la decisione esclude ogni ipotesi di dubbio ragionevole, chiarendo, attraverso il complesso *iter* motivazionale esplicitato, che l'indicata prospettazione si risolve in una mera congettura con cui si pretende di superare e vanificare tutta una serie di concreti elementi meritevoli di adeguata considerazione in una doverosa valutazione unitaria e razionale del materiale istruttorio.

A fronte dell'univocità del risultato di tale valutazione, si palesa in definitiva superfluo, ai fini della prova che l'imputato si recò effettivamente *in loco*, indagare e scrutinare le precise e intime ragioni sottese al bisogno di Misseri Michele di averne la presenza.

Si sono già richiamati il contatto telefonico iniziale, il contesto spazio-temporale in cui esso si registrava, le operazioni che Misseri Michele doveva compiere, il mendacio ripetutamente asserito dal ricorrente, il contrasto con le dichiarazioni del fratello, le captazioni della Pichierri sul falso alibi sostenuto a favore del marito, lo sfogo reso da quest'ultimo nel soliloquio sull'avere, con personale *sobbalzo*, visto la ragazza *prima* che venisse calata nel pozzo e sul fatto che non gli si potesse chiedere altro, oltre a quello che già aveva fatto.

A fronte di tanto, prive di rilievo appaiono anche le obiezioni che il Michele Misseri richiese la presenza del fratello benché fosse già in compagnia di Cosma Cosimo, e ciò fece solo alle ore 15:08 benché fosse partito da Avetrana alle 14:58.

Ancora, il confronto tra gli orari e i tempi impiegati nei diversi spostamenti dai due fratelli, al di là dei margini di incertezza intrinseci al ragionamento svolto, non supera i nuclei centrali portanti della ricostruzione in fatto che la Corte d'assise d'appello ha posto a fondamento della sua decisione e non permette di addivenire ad una soluzione diversa da quella ritenuta logicamente preferibile alla luce dei dati indiziari scrutinati.

Inidonei, altresì, a mettere in discussione la struttura logica dell'*iter* decisorio risultano i richiami alle affermazioni del Primiani, psichiatra della struttura penitenziaria, che aveva spiegato che Carmine Misseri non rientrasse tra gli affetti più stretti del Misseri Michele.

A prescindere da valutazioni intimistiche e di valenza psicologica, neppure fondate su indagini introspettive svolte con metodo peritale, ciò che va segnalato è che la sentenza impugnata si sofferma con grande attenzione sulle ragioni per le

quali il Misseri scelse di chiamare il fratello Carmine e la spiegazione, cui si è già fatto cenno, risulta immune da censure di illogicità manifesta o di contraddittorietà.

6.4. Quanto all'assunto travisamento della prova sul ritenuto falso alibi di Carmine Misseri, la decisione della Corte d'assise d'appello ha chiarito esaurientemente perché la captazione in cui erano state registrate le affermazioni della Pichierri non potesse trovare altra spiegazione se non quella data nella sentenza di primo grado, meritevole pertanto di conferma sul punto.

La affermazione secondo cui il Misseri Carmine fosse stato in Contrada *Marina*, impegnato a lavorare nei campi, era stata obiettivamente smentita dai tabulati telefonici, che ne attestavano la presenza in Manduria, di tal che si era ripeigato sulla variante narrativa che nel periodo di riferimento il ricorrente si fosse trattenuto in compagnia della moglie, la quale aveva appunto riferito di aver *salvato le chiappe al marito*, proprio sostenendo la tesi dell'alibi, poi ritenuto falso.

Il tentativo di giustificare le discrasie indicate con l'ipotesi di un mero ricordo errato si risolveva in una banalizzazione dei dati istruttori e, correttamente, la Corte territoriale l'ha respinto con una motivazione immune da censure, basata sulla valorizzazione unitaria degli elementi emersi.

6.5. Anche sul termine "*zumpa*" e sull'interpretazione datane la decisione si è soffermata con argomentazioni congrue (cfr. fil. 1078 e ss) ed è coerentemente giunta a ritenere razionale come esso (*salta*) si dovesse collegare alla rappresentazione dello stato d'animo indotto nel soggetto dalla visione della ragazza.

6.6. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la decisione impugnata esamina le quattro intercettazioni di cui si era affermato il travisamento ed esclude la possibilità di una lettura favorevole all'imputato, chiarendo le ragioni che inducevano la diversa conclusione preferita dalla Corte territoriale (cfr fil. 1079 e ss.). Va qui ribadito il principio secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

6.7. E' fondata, invece, la censura relativa al vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen..

Alcuno degli elementi a disposizione permetteva di ritenerne provata oltre il ragionevole dubbio la sussistenza nei confronti dell'imputato. Ciò perché nel caso di specie non v'è prova che il Misseri Michele avesse reso edotto il fratello del concorso di altri due soggetti oltre ai tre (Misseri Michele, Misseri Carmine e Cosma Cosimo) direttamente coinvolti nella fase commissiva del delitto. Valgono, pertanto, le

argomentazioni in diritto già svolte per i ricorsi di Misseri Sabrina e di Cosima Serrano, cui si rinvia.

La circostanza aggravante va, pertanto, esclusa e dalla pena infitta va eliminato l'aumento di anni uno di reclusione, quantificato in ragione della indicata circostanza aggravante.

6.8. Inammissibile è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata si occupa del tema in maniera approfondita (cfr fill. 1249 e ss.). Spiega le ragioni che hanno indotto a confermare la decisione di primo grado che aveva negato le circostanze attenuanti invocate.

La Corte sottolinea come il fatto si fosse caratterizzato per modalità brutali e come ancor più grave ed esecrabile risultasse la prontezza con cui Misseri Carmine aveva aderito all'invito del fratello a compiere le operazioni di soppressione del cadavere.

La Corte d'assise d'appello ha specificamente valutato il contenuto del soliloquio dell'8/11/2010 e da esso ha ritenuto trasparisse non il turbamento per quanto accaduto, ma il cinismo del medesimo ricorrente che, dal suo canto, aveva tenuto anche un comportamento teso a inquinare costantemente le indagini concordando le versioni da rendere.

La sentenza impugnata reca, pertanto, una motivazione corretta, sul punto.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, la concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è una questione di fatto; il giudice può limitarsi, dunque, a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Di talché la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata davanti al giudice di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), che sarebbe altrimenti chiamato a una inammissibile indagine di merito.

6.9. Infine, si duole il ricorrente delle argomentazioni sviluppate per respingere l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da Misseri Carmine.

Ciò perché già al momento in cui il Misseri stesso era stato ascoltato come persona informata sui fatti era da intendersi sostanzialmente come soggetto indagato.

li

La Corte territoriale ha esaminato la questione analiticamente (cfr sentenza impugnata al fl. 1062 e ss.) rendendo una motivazione corretta. Ha in primo luogo richiamato gli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza del 12/12/2014. Ha spiegato che non ricorreva alcuna inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali del 25/10/2010 del 6/11/2010 del 17/11/2010 e dell'11/1/2011 sottoscritti da Misseri Carmine ed acquisiti al fascicolo, congiuntamente al verbale di interrogatorio di garanzia reso il 24/2/2011, dopo che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il tema è stato, altresì, trattato, nella sentenza impugnata (fl. 53 e ss) nel riepilogo dei motivi d'appello e con richiamo alla decisione del primo giudice, mediante l'analisi delle ragioni che avevano indotto a ritenere che all'epoca dell'assunzione delle sommarie informazioni il Misseri Carmine non fosse ancora nella condizione di indagato o di soggetto sostanzialmente attinto da un quadro indiziario che ne legittimasse la sottoposizione allo statuto dichiarativo "garantito".

A giudizio della Corte territoriale, pertanto, l'acquisizione era avvenuta correttamente e corretto era stato il richiamo e l'acquisizione dei verbali stessi ex art. 513 cod. proc. pen. all'esito della determinazione del ricorrente di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Non è fondata la doglianza, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe compiuto la doverosa verifica su cui la difesa aveva insistito, in funzione della rilevazione dell'esistenza, nel momento in cui erano assunte le dichiarazioni, dello *status* sostanziale di indagato in capo al Misseri Carmine, pur se non ancora formalmente iscritto nel relativo registro, avendo al contrario il giudice di merito, come anticipato, analiticamente esaminato il quadro investigativo e la posizione del Misseri Carmine medesimo nei diversi momenti in cui era chiamato a rendere le dichiarazioni (cfr. fl. 53 e ss.) per inferirne l'insussistenza di quella condizione. Del resto il giudizio espresso è conforme ai principi enunciati da questa Corte secondo cui l'assoggettamento allo statuto garantito dichiarativo non si può fondare su dati di pura astrazione o su intuizioni congetturali degli investigatori, ma deve trovare basi fattuali non marginali che rendano il soggetto effettivamente iscrivibile nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen..

Indipendentemente, inoltre, da tutto quanto indicato, la Corte d'assise di Taranto aveva correttamente evidenziato che nell'interrogatorio di garanzia, eseguito in data 24/2/2011 con il rispetto dei crismi di legge, il Misseri Carmine aveva richiamato i verbali in questione e li aveva fatti propri *per relationem* nei contenuti.

Questo dato ha evidente autonoma rilevanza e risulta di per sé idoneo a superare ogni censura sollevata dal ricorso sul tema *de quo*.

Infatti, il richiamo *per relationem* al contenuto dei precedenti verbali, ne incorpora la portata dichiarativa nell'atto richiamante e ciò a prescindere dalla

regolarità, nullità, inutilizzabilità formale delle dichiarazioni richiamate. Non si è al cospetto di una convalida o ratifica giuridica di un atto nullo ma di una mera ricezione del suo materiale contenuto narrativo, che entra così a far parte dell'atto incorporante.

Non trova applicazione nella specie la norma dell'art. 185 cod. proc. pen., che prevede la comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi che da esso dipendono – regola che presuppone il rapporto di connessione oggettiva essenziale fra i due atti (v. Cass. S.U. 14.7.1999, Salzano, rv. 214238) –, laddove nel caso in esame si versa, come detto, in ipotesi di mera materiale ricezione della parte narrativa di un atto in altro atto con diversa e autonoma struttura e forma giuridica (v. Cass. 8.2.1994, Borzi, rv. 198622).

Ciò accade anche quando le precedenti dichiarazioni non siano riprodotte graficamente.

Si suole, infatti, distinguere fra l'atto giuridico, ritenuto nullo per violazione della regola della assistenza del difensore, ed il testo linguistico incorporato in quell'atto. Il venir meno dell'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico, che può essere richiamato successivamente in tutto o in parte *per relationem*, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico invalido.

Di tale principio è stata fatta costante applicazione anche in tema di rinnovazione delle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., dopo la entrata in vigore delle regole sul cd. "giusto processo", di cui alla legge 1 marzo 2001, n. 63 (art 26, comma 2, della stessa).

Si è ritenuto non occorrere, per la valida rinnovazione, una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente la conferma, da parte della persona interrogata, del contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto in corso di compimento (sentenza n. 39923 del 2002; n. 41116 del 2002; Cass. n. 41028 del 2002, rv. 222714; n. 2318 del 2003, rv. 223310; Cass. n. 41028 del 2004, rv. 222714; Cass. n. 24466 del 2006, rv. 234411).

Da ciò discende l'infondatezza della doglianza, che va respinta, unitamente al resto del ricorso del Misseri Carmine, ad eccezione di quanto sopra indicato.

7. E' infondato e va respinto il ricorso nell'interesse di **Vito Russo Jr.**

7.1. Si lamenta in ricorso il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta fattispecie di favoreggiamento.

La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente fondato l'atto di appello nell'interesse del Russo Vito Jr., qualificando la condotta come tentativo di favoreggiamento e annotando che effettivamente Ivano Russo non aveva ceduto alle

L.

pressioni del legale di Sabrina Misseri, odierno ricorrente, finalizzate a fargli ammettere un interesse della Spagnoletti verso di lui.

La Corte d'assise d'appello ha premesso che la condotta si inscriveva nello scenario creatosi immediatamente dopo il fermo di Sabrina Misseri per l'omicidio della S. (Scazzi).

Si era ritenuto che il ricorrente, all'epoca legale della Misseri, in occasione di due incontri, il 31 ottobre e il primo novembre 2010, con Ivano Russo, avesse esercitato pressioni su di lui per ottenere la dichiarazione di cui sopra, che avrebbe avuto effetti favorevoli per la Misseri Sabrina, screditando, in definitiva, una fonte d'accusa di notevole rilevanza nel costrutto accusatorio a carico della medesima.

Il legale, invero, aveva presentato istanza di riesame il 30/10/2010, riservando il deposito dei motivi, e mirava ad ottenere da Ivano Russo la dichiarazione che Mariangela Spagnoletti nutrisse un interesse sentimentale verso lo stesso. A sostegno della prospettazione a carico la sentenza impugnata ha richiamato le deposizioni dei testi Alessio Pisello, Claudio Russo, Ivano Russo e Alessandro Palmieri, oltre al contrasto tra le dichiarazioni dibattimentali del medesimo imputato e quelle rese, inizialmente, innanzi al Giudice per le indagini preliminari il 7/3/2011. Nello stesso senso convergevano, poi, i risultati di taluni tabulati telefonici e le risultanze delle captazioni ambientali tra il Russo e Virginia Coppola in data 28/2/2011.

La decisione impugnata si sofferma, contrariamente a quanto dedotto, sia sulla deposizione di Alessandro Palmieri sia su quella di Ivano Russo, oltre a prendere in esame il profilo afferente l'elemento psicologico del reato ascritto al Russo Vito Jr.

In questa ottica ha osservato come a fondamento dell'affermazione di colpevolezza si ponga non solo la deposizione del Palmieri e del Russo Ivano, che nella prospettazione a discarico erano state ritenute inconciliabili e non veritiere, ma anche quelle di Alessio Pisello e di Russo Claudio (*de relato*), con le quali lo stesso motivo di ricorso non si confronta in maniera adeguata.

Era emerso con chiarezza che l'approccio con Ivano Russo era stato voluto proprio dall'avvocato della Misseri e non dal teste, come il professionista aveva contrariamente dichiarato, e per ragioni, confermate dai testi (Ivano Russo, Alessio Pisello, Claudio Russo e Alessandro Palmieri), diverse da quelle da lui indicate. I tabulati telefonici del Palmieri avevano, poi, documentato i diversi e reiterati tentativi di chiamata, da parte dell'imputato, verso Ivano Russo.

Ancora, già in occasione del primo incontro si era appurato che il legale avesse rappresentato che nell'auto di Ivano Russo vi fossero microspie e che lo stesso stava per essere fermato (31/10/2010), invitandolo contestualmente a rendere le dichiarazioni volute.

Il tutto era confortato dalla intercettazione ambientale del 28/2/2011, dalla deposizione del teste oculare Palmieri Alessandro, oltre che dalla dichiarazione del teste *de relato* Claudio Russo, che aveva appreso i fatti dal fratello Ivano. Nel successivo incontro fu espressamente rappresentato che se il Russo avesse reso quelle dichiarazioni sarebbe andato esente da responsabilità penali.

La Corte territoriale ha, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, esattamente valutato e richiamato le dichiarazioni del teste Palmieri, (cfr sentenza fl. 1233 e 1234), soffermandosi e chiarendo anche il profilo relativo all'uso dei toni intimidatori, che, pur non direttamente impiegati per ottenere la dichiarazione voluta, furono con certezza impiegati, secondo quanto affermato dal teste stesso, in riferimento ai temi "sensibili" (quali il provvedimento di fermo e le microspie), utilizzati per far sentire Russo Ivano sotto pressione e indurlo ad aderire a quanto richiestogli.

7.2. La sentenza impugnata si sofferma anche sul tema dell'elemento psicologico del delitto, affrontando le questioni nuovamente messe in discussione sul punto con il ricorso per cassazione, svolgendo una motivazione immune da ogni censura (cfr. sentenza ai fil. 1238 e ss.).

Richiama in particolare l'atteggiamento tenuto dal legale nei confronti del medesimo Russo e la puntualizzazione fatta dal teste in dibattimento, secondo la quale il legale non voleva una semplice dichiarazione dal teste quanto l'affermazione specifica dell'interesse sentimentale della Spagnoletti verso di lui, interesse di cui il Russo stesso non aveva contezza e che tendeva ad escludere.

La Corte territoriale si è, poi, trattenuta sulla impossibilità di escludere la sussistenza del dolo del delitto di favoreggiamento in ragione dello scopo avuto di mira dall'agente, che era convinto, nella prospettiva a discarico, della innocenza della sua assistita, Sabrina Misseri (cfr. fl. 1241).

La natura generica del dolo *de quo* rende, secondo il corretto giudizio della Corte territoriale, ininfluente il convincimento dell'innocenza o la stessa innocenza della cliente.

Alla luce di quanto esposto si intende come non risulti alcun vizio di motivazione e come dalla lettura della decisione impugnata non emerga alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello ha richiamato la decisione di primo grado, chiarendo come il professionista mirasse ad agevolare la sua assistita nella specifica imminenza della discussione sulla vicenda cautelare. Ciò intese fare, appunto, cercando di ottenere una dichiarazione favorevole di Ivano Russo, che risultava il diretto interessato e che, se avesse confermato l'interesse della Spagnoletti verso di lui, ne avrebbe minato la attendibilità, contribuendo a sminuire il quadro indiziario a carico della Misseri, ruotante, all'epoca, anche intorno alle dichiarazioni della stessa. In questa



prospettiva furono introdotti i riferimenti alla possibile iniziativa di fermo verso il Russo e alle microspie collocate per ascoltarne le conversazioni e la indicazione che il giovane sarebbe potuto uscire dalle investigazioni se avesse, appunto, reso quella dichiarazione. Si tratta di una sequenza che la Corte territoriale ha validamente e logicamente interpretato e che ha correttamente ritenuto di ricondurre alla tipicità del delitto tentato di favoreggiamento.

Alla luce di quanto sopra, non sussistendo alcuno dei vizi denunciati, il ricorso va respinto.

8. E' infondato e va, pertanto, respinto anche il ricorso presentato nell'interesse di **Nigro Giuseppe**.

8.1. In primo luogo, contesta il ricorrente l'iter logico attraverso cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto certa la presenza del fioraio Buccolieri presso il locale "La Grottella" nel primissimo pomeriggio del 26 agosto 2010.

Al riguardo e sulla storicità dell'evento si devono richiamare le considerazioni già svolte nella trattazione dei ricorsi di Misseri Sabrina e Cosima Serrano e la ricostruzione analitica della vicenda *de qua* operata nella sentenza impugnata.

Si è già avuto modo di spiegare sulla scorta di quali elementi si sia ritenuto che il Buccolieri avesse fatto la consegna dell'addobbo floreale presso la struttura *La Grottella* nel pomeriggio del 26/8/2010, in un orario compatibile con l'uscita dall'abitazione, intorno alle ore 14.00.

Gli elementi ripresi in ricorso e la stessa articolazione del ragionamento che ne sorregge la struttura finiscono per proporre una lettura diversa e una distinta valutazione del risultato della prova già scrutinato dalla Corte di merito, che, con motivazione immune dalle censure svolte, è giunta a ritenere che la presenza del Buccolieri, presso *la Grottella*, fosse certa.

La Corte d'assise d'appello ha al riguardo valorizzato anche lo stesso comportamento del Nigro, che aveva indotto la suocera a mentire su un punto centrale della ricostruzione investigativa. Quel comportamento, si è ritenuto, non trovava altra logica e coerente spiegazione se non quella di provocare una dichiarazione che, attraverso una falsa indicazione degli orari, smentisse la Pisanò riguardo alla delazione che questa asseriva di aver ricevuto dalla Tondo Malorgio Antonia (suocera del ricorrente).

D'altro canto lo stesso Nigro non ha mai negato di aver interferito e di aver compulsato la Tondo affinché rendesse quella dichiarazione agli inquirenti.

In questa cornice si sono richiamate le dichiarazioni della Pisanò, si è correttamente individuato lo statuto giuridico cui rapportarle e, nel confronto con la fonte primaria di riferimento e a fronte della sua decisione di avvalersi della facoltà di

f.

non rispondere ex art. 199 cod. proc. pen., si è spiegato perché si dovesse credere a quanto la medesima Pisanò affermava di aver appreso dalla Tondo Malorgio stessa.

Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della fonte *de relato*, stimata attendibile, pur a fronte della dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere da parte della fonte diretta, non occorre spendere ulteriori argomenti e basta operare rinvio a quanto si è avuto modo di esplicitare nell'esame del medesimo argomento, affrontato in relazione alla posizione di Sabrina Misseri (cfr. *retro* paragrafo 3.6).

Il Buccolieri quel giorno era uscito intorno alle 14,00 – come soleva fare nei giovedì allorquando si recava presso il mercato dei fiori di Leverano – e il dato era stato confermato anche dalla Scredo, moglie dello stesso. Ciò si conciliava con la presenza presso *la Grottella*, in funzione della consegna dell'addobbo floreale, giusta quanto la Tondo rammentava d'aver visto e aveva riferito alla Pisanò.

Si è spiegata, altresì, la piena compatibilità della osservazione della scena descritta e riferita con la posizione della stanza in cui la Tondo stava lavorando.

I lavori di ristrutturazione, cui si era fatto riferimento, aveva dimostrato il processo essere successivi agli eventi, e unica interpretazione della condotta del Nigro era che lo stesso, fornendo così un aiuto alla elusione delle investigazioni, si attivò per pilotare la dichiarazione della Tondo in modo da togliere credibilità, attraverso il racconto diretto della teste, alla già riferita presenza del Buccolieri presso la struttura.

La Corte territoriale ha offerto logica spiegazione anche sulla dichiarazione resa dalla Zizza che, in realtà, non aveva smentito alcunché ed aveva reso affermazioni, piuttosto, di carattere astratto, che non escludevano affatto che si potesse essere verificato proprio quello che la Tondo aveva riferito alla Pisanò. La dichiarante indicata aveva in realtà affermato che avrebbe ricevuto in prima persona gli ordinativi, facendo riferimento a quelli ordinari e che erano, cioè, oggetto di recapito dalla parte retrostante della struttura, con ciò riferendosi a situazioni diverse da un evento straordinario come quello relativo alla consegna dell'addobbo di fiori, che non rientrava in quegli ordinativi e che non era stato commissionato al fioraio ufficiale.

Per questa ragione non valgono a smentire l'articolazione logica della decisione le considerazioni svolte sulla circostanza che gli addobbi generali per il ricevimento fossero stati effettuati, il giorno precedente, da altro fioraio di Erchie, Carretta Salvatore. Questi elementi, unitamente a quelli afferenti le caratteristiche dell'altro pulmino bianco, che aveva fatto accesso presso la sede, e alla possibile confusione con la consegna della torta nuziale, sono peraltro volti a indurre una diversa ricostruzione dei fatti su una sequenza che la Corte territoriale risulta aver già adeguatamente ponderato e su cui ha reso una motivazione immune da ogni censura prospettabile in sede di legittimità.



I giudici di merito hanno escluso ogni possibilità d'equivoco da parte della Tondo, che, pur non avendo riconosciuto il Buccolieri, aveva offerto nel suo racconto alla Pisanò particolari precisi su un fatto (la consegna dei fiori) che si conciliava sul piano spaziotemporale col racconto fatto dal medesimo Buccolieri alla Cerra su quanto aveva visto a proposito del sequestro della S. (Scazzi) da parte di Cosima Serrano.

La Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale la stessa Tondo Malorgio non avrebbe potuto essere indotta in errore, scambiando il furgone impiegato per la consegna della torta con altro impiegato per recapitare l'addobbo floreale. La torta nuziale era stata portata, infatti, dalla parte retrostante la struttura, non visibile prima dei lavori, dalla stanza n. 102.

I giudici del merito si sono soffermati anche sulle caratteristiche del pulmino spiegando le ragioni che non avrebbero potuto indurre confusioni.

Tutti i rilievi sollevati nel ricorso non intaccano, pertanto, il nucleo fondante l'affermazione di responsabilità del Nigro, costituito dall'indicazione data alla suocera di riferire di essersi allontanata prima delle 14,00 ed intorno alle 12,00.

Alla luce di quanto premesso non sussiste alcuno dei vizi denunciati con il ricorso presentato nell'interesse del Nigro, che va, pertanto, respinto.

9. Da tutto quanto sopra esposto discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen., che va esclusa nei confronti di Serrano Cosima, Misseri Sabrina e Misseri Carmine, con eliminazione della relativa pena di mesi uno di isolamento diurno per Serrano Cosima, giorni quindici di isolamento diurno per Misseri Sabrina e anni uno di reclusione per Misseri Carmine. Segue il rigetto nel resto dei ricorsi relativi. Devono essere, invece, totalmente respinti i ricorsi di Misseri Michele Antonio, Russo Vito Junior e Nigro Giuseppe, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.

Segue la condanna in solido di Serrano Cosima, Misseri Sabrina, Misseri Michele Antonio e Misseri Carmine a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle costituite parti civili, spese che si liquidano, per S. (Scazzi) Giacomo in euro 5000, per S. (Scazzi) Claudio in euro 3000, per Serrano Spagnolo C. (C. (Concetta)) in euro 2000, da versarsi, quanto alla medesima, in favore dello Stato e, per il Comune di Avetrana, in euro 5000, il tutto oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Misseri Sabrina deve essere, infine, condannata a rimborsare alla parte civile Pantir Maria Ecaterina le spese sostenute per questo giudizio che liquida in euro 3000, oltre spese generali IVA e CPA da versarsi in favore dello Stato.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante, che esclude, di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. per i delitti di cui all'art. 411 cod. pen., nei confronti di Serrano Cosima, Misseri Sabrina e Misseri Carmine ed elimina la relativa pena di mesi uno di isolamento diurno per Serrano Cosima, giorni quindici di isolamento diurno per Misseri Sabrina e anni uno di reclusione per Misseri Carmine; rigetta nel resto i ricorsi di Serrano Cosima, Misseri Sabrina e Misseri Carmine; rigetta i ricorsi di Misseri Michele Antonio, Russo Vito Junior e Nigro Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali; condanna in solido Serrano Cosima, Misseri Sabrina, Misseri Michele Antonio e Misseri Carmine a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle costituite parti civili che liquida per S. (Scazzi) Giacomo in euro 5000, per S. (Scazzi) Claudio in euro 3000, per Serrano Spagnolo C. (Concetta) in euro 2000, da versarsi in favore dello Stato, per il Comune di Avetrana in euro 5000, il tutto oltre spese generali IVA e CPA come per legge; condanna Misseri Sabrina a rimborsare alla parte civile Pantir Maria Ecaterina le spese sostenute per questo giudizio che liquida in euro 3000, oltre spese generali IVA e CPA da versarsi in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 20/21 febbraio 2017

Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



il Presidente

Arturo Cortese

